

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 453**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante il testo unico della  
radiotelevisione

*(Parere ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° marzo 2005)**

---

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## PREMESSA

Il testo unico della radiotelevisione è emanato nell'esercizio della delega conferita al Governo in base all'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n.112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI. Esso contiene un'organica ricostruzione della disciplina vigente in materia di radiodiffusione ed è ispirato ai principi di coordinamento, semplificazione, armonizzazione ed efficacia che presiedono alla compilazione dei testi unici.

Il testo unico della radiotelevisione completa l'intervento di riordino della materia della comunicazione- ad eccezione della stampa, dello spettacolo e della propaganda elettorale- avviata con l'emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259).

Il codice delle comunicazioni elettroniche ed il testo unico della radiotelevisione possono considerarsi, nonostante il lasso temporale che li separa, un unicum normativo, improntato, nel solco già tracciato dalla legge n. 249 del 1997 e dalla legge n. 112 del 2004, al "diritto della convergenza", ossia all'uniforme e comune regolazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Tale uniformità – che è stata tenuta ben presente nella redazione del testo unico- non esclude tuttavia alcune differenze tra la disciplina , generale, delle reti di comunicazione elettronica e quella, speciale, delle reti di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale specialità è giustificata, in linea con quanto disposto nelle direttive 2002/20 CE e 2002/21/CE, dal conseguimento nella materia radiotelevisiva degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, quali l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze e la promozione di tecnologie innovative.

Una disciplina specifica si pone inoltre per i contenuti radiotelevisivi, regolati a livello comunitario dalla direttiva "TV senza frontiere" (direttiva 89/552/CE, modificata dalla direttiva 97/36/CE). Anche per la parte dedicata ai contenuti, il testo unico coordina la normativa nel tempo stratificatasi unificando, talvolta, anche la natura della fonte.

Il testo unico è stato redatto anche con l'apporto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui la legge n. 112 prevede l'intesa. La ratio di tale previsione – peraltro rispondente al clima di leale ed efficace collaborazione tra Governo ed Autorità sottolineato nell'ultima Relazione di quest'ultima al Parlamento – risiede nella necessità di coordinare la disciplina di rango primario con i regolamenti dell'Autorità che, a partire dalla sua istituzione, hanno profondamente innovato il quadro normativo.

Il testo unico interviene in una materia che ha subito in circa trenta anni profondi cambiamenti, non soltanto legislativi. Molto hanno influito sul mutamento del mondo della radiotelevisione l'iniziativa e lo sviluppo naturale del mercato, l'affermazione di nuove tecnologie, la giurisprudenza della Corte costituzionale, sovente intervenuta nella materia radiotelevisiva. Tali fattori hanno contribuito al passaggio dal monopolio statale del sistema radiotelevisivo ("Il servizio è riservato allo Stato" recitava l'art. 1 della legge 103 del 1975) alla liberalizzazione dell'impresa radiotelevisiva, dapprima solo a livello locale (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976) e, successivamente (dopo la pronuncia n. 148 del 1981), anche a livello nazionale. Segna, peraltro, una fondamentale tappa verso la piena liberalizzazione del settore la direttiva europea "TV senza frontiere" che, considerando le attività televisive un servizio ai sensi del Trattato, stabilisce disposizioni a tutela della libera circolazione e del principio di libertà di espressione quale sancito dall'art. 10, paragrafo 1 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In recepimento di tale direttiva ed allo scopo di dare finalmente una sistemazione organica alla materia radiotelevisiva viene varata nel 1990 la prima legge di sistema (l. 223/90). Ad essa seguiranno nuovi interventi del legislatore, sia al fine di dare più completa attuazione alla normativa europea, sia per colmare insufficienza nella regolamentazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ma è un nuovo intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 420 del 1994) sui limiti antitrust indicati dalla legge n. 223 a rendere necessaria l'approvazione di una nuova legge (l. 249 del 1997) che, oltre a rivedere, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte, i limiti concorrenziali, provvede a recepire il nuovo quadro comunitario in materia di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione e ad istituire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità indipendente di garanzia e di regolazione del settore delle comunicazioni. Alla legge 249 seguono altre leggi finalizzate a recepire le modifiche nel frattempo apportate alla direttiva TV senza frontiere (l. 122 del 1998) o a prorogare il regime transitorio in attesa del rilascio delle concessioni ai soggetti legittimamente operanti (l. 78 del 99).

Nel frattempo, si affaccia sul panorama della radiotelevisione, caratterizzato da una scarsità di frequenze (si pensi che il piano di assegnazione delle frequenze dell'Autorità prevede solo otto concessioni in ambito nazionale destinate all'emittenza privata), la possibilità di moltiplicare i canali e, quindi, l'offerta radiotelevisiva attraverso l'utilizzo della nuova tecnologia digitale terrestre. Ampliare l'offerta di programmi equivale ad aumentare il pluralismo e l'offerta di informazione ed a consentire a chiunque ne abbia i requisiti di far sentire la propria voce. Tale possibilità viene ulteriormente accresciuta dalla netta separazione tra la figura dell'operatore di rete (che possiede la rete e le frequenze e veicola i programmi) e la figura del fornitore di contenuti (che è l'editore dei programmi) e dalla previsione che ogni operatore di rete sia tenuto ad offrire a terzi il

40 per cento delle proprie risorse di rete. La disciplina dell'accesso alle reti da parte dei fornitori di contenuti è, peraltro, affidata all'Autorità, che stabilisce (v. il recente regolamento 253/04) le regole che garantiscano, in presenza di risorse frequenziali insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'accesso alle radiofrequenze in condizioni di parità di trattamento.

A regolare in modo embrionale il primo approccio alla nuova tecnologia è la legge n.66 del 2001 che, peraltro, stabilisce una precisa data – il 31 dicembre 2006 – per la definitiva conversione della tecnica di trasmissione da analogica a digitale. La legge affida all'Autorità il compito di regolare l'introduzione, anche in fase di sperimentazione, della nuova tecnologia. L'Autorità, con il regolamento 435 del 2001 e con il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (delibera n. 15/03) getta le basi per una nuova, organica disciplina di settore, che trova espressione nella legge di sistema n. 112 del 2004.

La legge 112 è una legge di principi, realizza il “diritto della convergenza” mediante la creazione del nuovo sistema integrato delle comunicazioni, regola compiutamente l'introduzione della nuova tecnica trasmissiva digitale terrestre, sia nella fase del c.d. switch-over (ossia della contemporanea trasmissione sia in tecnica analogica che in tecnica digitale) sia nella fase dello switch-off (successiva alla definitiva conversione al sistema digitale, prevista per il 31.12.2006), assecondando l'affermazione più piena del pluralismo attraverso la moltiplicazione dei canali, offrendo una adeguata risposta alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 466 del 2002) ed agli indirizzi espressi nel messaggio del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2002 sul pluralismo, regola le competenze statali e quelle regionali alla luce della riforma del Titolo V della costituzione, reca un nuovo assetto della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendone la privatizzazione secondo le linee del programma di governo in tema di imprese pubbliche, conferisce al Governo la delega per compilare un testo unico delle disposizioni che costituiscono l'ordinamento della comunicazione radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento, nel rispetto della costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee. Non vi è dubbio, infatti, che i numerosi interventi legislativi succedutisi talvolta in maniera frammentaria e disorganica rendessero necessaria la raccolta in un testo unico di tutta la disciplina vigente nella materia radiotelevisiva. Non bisogna poi trascurare di considerare che con la legge 112 anche l'emittenza locale ottiene nuove opportunità di sviluppo, nella direzione di un rafforzato pluralismo, mediante l'estensione a sei bacini – quasi un terzo delle regioni italiane - dell'ambito territoriale in cui è consentito loro trasmettere e la facoltà di diffondere programmi in interconnessione con altre emittenti locali per ben dodici ore.

## **STRUTTURA DEL TESTO UNICO**

Composto di dieci titoli, suddivisi in Capi ed articoli, il testo unico definisce anzitutto i principi della materia, tratti dalla costituzione e dalla legislazione primaria. Quindi, passa ad indicare i soggetti che costituiscono gli organi di governo della materia della radiodiffusione (Ministero delle comunicazioni, Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Regioni e Corecom). Particolare attenzione è stata dedicata alle competenze dell'Autorità, aggiornate sulla base della normativa succedutasi dal 1997 nel settore radiotelevisivo. Esse si affiancano alle competenze in materia di comunicazioni elettroniche, già notificate alla Commissione Europea in virtù di quanto disposto dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Il titolo III contiene la disciplina delle attività: attività di operatore di rete radiotelevisiva; attività di fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, e radiofonici su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale; attività di fornitore di servizi.

Il titolo IV reca le norme a tutela dell'utente: diritto di rettifica, tutela dei minori nella programmazione televisiva, trasmissioni transfrontaliere, pubblicità.

Il titolo V è dedicato alla disciplina dello spettro elettromagnetico ed alla pianificazione delle frequenze.

Alla disciplina a tutela della concorrenza e del mercato, anche per gli aspetti che involgono il pluralismo dell'informazione, è dedicato il titolo VI, mentre il successivo titolo VII contiene le norme riguardanti la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.

Il titolo VIII reca la disciplina organica della RAI radiotelevisione italiana spa, concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Il titolo IX concerne i poteri della Commissione parlamentare di vigilanza, mentre il titolo X contiene, oltre alle norme sulle abrogazioni e finali, quelle sulle sanzioni. Va a questo proposito dato atto dello sforzo compiuto per riordinare sistematicamente le fattispecie di violazione e le

relative sanzioni di competenza, rispettivamente, dell'Autorità e del Ministero, pervenendo ad una elencazione chiara ed organica che non sembra poter dare adito ad incertezze, anche sul piano procedimentale.

## **ANALISI DEGLI ARTICOLI**

Si espone di seguito il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo **1** reca l'oggetto del testo unico che contiene:

- a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale e al processo di convergenza multimediale, desunti dell'articolo 1, comma 1, della legge 112/2004
- b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie ad assicurare il loro coordinamento e la miglior attuazione delle norme di diritto internazionale e degli obblighi derivanti dal quadro comunitario, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge di delega.

L'articolo **2** reca le definizioni desunte, in massima parte, dalla legge 112/2004. Ulteriori definizioni sono desunte dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva ed, in particolare, dalla delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente alle trasmissioni digitali terrestri, dalla legge n. 122/98, relativamente ai produttori indipendenti, dalla delibera dell'Autorità n. 78/98 relativamente alle emittenti televisive analogiche, dalla delibera dell'Autorità n. 538/01/CONS, relativamente alle definizioni delle trasmissioni pubblicitarie.

L'articolo **3** detta i principi costituzionali ai quali si informa il sistema radiotelevisivo, desunti dall'articolo 3 della legge di delega. Sono principi fondamentali la garanzia del pluralismo, la tutela della libertà di espressione, nella duplice forma della libertà di informare ed essere informati, l'obiettività, l'imparzialità e la completezza dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze, la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico ed ambientale, il rispetto della dignità umana, della salute, dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori.

L'articolo 4 reca i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti, desunti dall'articolo 4 della legge di delega. In particolare, al comma 1, vengono garantiti:

- a) l'accesso dell'utente ad un'ampia varietà di informazioni e programmi, favorendo, in condizioni di pluralismo e concorrenza, lo sviluppo dell'evoluzione tecnologica;
- b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, a tal fine vietando i messaggi cifrati e di carattere subliminale o che contengano incitamento all'odio e alla violenza o che siano in grado di nuocere allo sviluppo dei minori, secondo quanto previsto dalle direttive europee sulle trasmissioni televisive;
- c) la diffusione di messaggi pubblicitari e di televendite leali ed oneste, nel rispetto della dignità della persona e dei minori;
- d) la diffusione di messaggi sponsorizzati che siano riconosciuti come tali dagli utenti e rispettino l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti;
- e) la trasmissione di rettifica nei casi previsti dalla normativa comunitaria;
- f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali in chiaro sulle frequenze terrestri;
- g) la diffusione in chiaro degli eventi di particolare rilevanza per la società, secondo quanto previsto dalla direttiva Tv senza frontiere del 1997;

E', inoltre, favorita la ricezione dei programmi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali (comma 2) e si prescrive che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legislazione vigente in materia di tutela della riservatezza (comma 3).

L'articolo 5 detta i principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, conformemente all'articolo 5 della legge di delega. Tale garanzia si esplica attraverso i seguenti principi:

- a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa vietando la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
- b) previsione di differenti titoli abilitativi, secondo quanto prevede l'art. 5, comma 1, lett. b), della legge di delega, per l'esercizio delle attività di fornitore di contenuti, di fornitore di servizi e di operatore di rete, con la previsione del regime dell'autorizzazione in conformità alle direttive europee in materia di comunicazioni elettroniche. Come prevede la citata normativa europea, l'assegnazione delle radiofrequenze è effettuata con distinto provvedimento.

- c) previsione di distinti titoli abilitativi per lo svolgimento di attività su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche effettuate da uno stesso soggetto, e previsione di una durata non inferiore a 12 anni per le attività su frequenze terrestri;
- d) previsione di distinti titoli per le attività in ambito nazionale e locale, prevedendo, comunque, che uno stesso soggetto non possa essere contemporaneamente titolare di attività di fornitura di programmi televisivi o radiofonici in ambito nazionale e locale (confermando il principio già contenuto nella legge n. 223/90) ;
- e) obbligo, per gli operatori di rete, di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti indipendenti e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli accordi tecnici in materia di accesso alla capacità trasmissiva
- f) obbligo, per i fornitori di contenuti, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, nel rispetto, comunque, dei diritti di esclusiva e della libera negoziazione tra le parti;
- g) obbligo di separazione contabile o societaria quando uno stesso soggetto sia contemporaneamente titolare di autorizzazioni per fornitore di contenuti , operatore di rete o fornitore di servizi;
- h) diritto del fornitore di contenuti di effettuare collegamenti in diretta sulle frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
- i) obbligo per le emittenti nazionali e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di diffondere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale stato rilasciato il titolo abilitativi, salve le deroghe stabilite per legge;
- j) previsione di forme di tutela per le minoranze linguistiche.

L'articolo 6 detta i principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea, in accordo con quanto previsto dalla direttiva Tv senza Frontiere del 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE e dalla legge n. 122 del 1998.

L'articolo 7 contiene i principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo, desunti dall'articolo 6 della legge di delega. In particolare, la disciplina dell'informazione radiotelevisiva deve garantire la presentazione veritiera dei fatti, la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio, l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento, la trasmissione dei comunicati ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge, il divieto di



manipolare le informazioni in maniera non riconoscibile allo spettatore, il divieto di sponsorizzazione dei notiziari.

L'articolo **8** detta i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale, desunti dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge di delega, mantenendo il principio della riserva di un terzo della capacità trasmissiva del piano di assegnazione ai soggetti locali, anche nella nuova tecnica digitale terrestre.

L'articolo **9** individua le competenze del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dal recente decreto legislativo n. 366 del 2003, gli organi consultivi del Ministro delle comunicazioni nonché i Comitati che operano nel settore radiotelevisivo presso lo stesso Ministero.

L'articolo **10** individua le funzioni svolte in materia radiotelevisiva dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento a quelle previste dalla legge n. 249 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni nonché a quelle introdotte *ex novo* dalla legge di delega.

L'articolo **11** mantiene ferme le competenze in materia radiotelevisiva rivestite da altri organi in base alla normativa vigente (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Garante per la protezione dei dati personali e Autorità garante della concorrenza e del mercato).

L'articolo **12** individua le materie nelle quali le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto, comunque, dei principi del Testo unico e dei principi desunti dall'articolo 16, comma 2, della legge di delega.

L'articolo **13** reca le norme sul funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) istituiti dalla legge n. 249 del 1997, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge di delega.

L'articolo **14** detta le disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province di Trento e Bolzano, previste dall'articolo 26 della legge di delega.

L'articolo **15** disciplina l'attività di operatore di rete prevedendo il regime dell'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche. Conformemente al vigente quadro comunitario in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, (in particolare in forza del 14° considerando della direttiva 2002/20/CE – direttiva autorizzazioni ), sono fatti salvi i criteri e le procedure specifiche per la concessione dei diritti di uso delle frequenze terrestri per la radiodiffusione sonora e televisiva, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri interessi generali. Il comma 2 specifica, al riguardo, che il diritto di uso delle frequenze è conseguito con distinto provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge di delega. Si richiama, inoltre, il regime previsto dagli articoli 23 e 25 della legge di delega per la fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale su frequenze terrestri e l'obbligo, per l'operatore di rete digitale terrestre di rispettare le norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore dettate dall'Autorità con la delibera n. 253 dell'agosto 2004.

L'articolo **16** disciplina l'attività del fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri di ambito non regionale o provinciale, sottoposto al regime dell'autorizzazione in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge di delega e dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435 del 2001.

L'articolo **17** individua i contributi dovuti per l'autorizzazione di fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri, che risultano in atto già fissati dall'articolo 5 della citata delibera n. 435 del 2001.

L'articolo **18** prevede il rilascio da parte dei competenti organi della Regione o della Provincia delle autorizzazioni per fornitore di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, come stabilito dall'articolo 16, comma 2, lett. c), della legge di delega. Il comma 5 prevede che sino alla fissazione di criteri di rilascio delle anzidette autorizzazioni da parte dei competenti organi territoriali, le autorizzazioni siano rilasciate dalle Regioni e dalle Province secondo le previsioni della delibera dell'Autorità n. 435 del 2001.

L'articolo **19** rinvia la disciplina dell'autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici al regolamento che l'Autorità deve emanare secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge di delega.

Gli articoli **20** e **21** recano la disciplina delle autorizzazioni per fornitori di contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo secondo quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 127 del 2000 e 289 del 2001.

L'articolo **22** disciplina le trasmissioni radiotelevisive in chiaro simultaneamente irradiate su reti terrestri e su ogni altra rete di comunicazione elettronica. La norma originaria, dettata dall'articolo 3, comma 13 della legge 249 del 1997, prevedeva la simultanea trasmissione di programmi irradiati su frequenze terrestri analogiche anche via cavo e via satellite, al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive. Tale norma è stata adattata all'evoluzione tecnologica del settore, prevedendo la simultanea trasmissione su tutte le reti di comunicazione elettronica oggi disponibili (reti internet, reti di telefonia mobile), colmando così una lacuna normativa.

Il Capo V (articoli **23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30**) coordina tutte le norme vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale, individuando il regime applicabile alla fase del passaggio tra le due tecnologie sino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche. Secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 11, della legge di delega, il periodo di validità delle concessioni e autorizzazioni televisive analogiche (in scadenza a luglio 2005) può essere prolungato fino alla definitiva conversione delle trasmissioni in tecnica digitale, su domanda dei soggetti che già trasmettono contemporaneamente in entrambe le tecnologie e se, emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale del 50% della popolazione. Gli articoli in questione individuano, pertanto, tutte le norme applicabili alle emittenti televisive in tale periodo di transizione, relativamente alla durata e ai limiti dei titoli abilitativi, alla disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive digitali, alla trasmissione dei programmi e dei collegamenti elettronici, ai trasferimenti di impianti e rami d'azienda consentiti in base alla normativa vigente, alle disposizioni sugli impianti radiotelevisivi, alle diffusioni in contemporanea o interconnesse, alla ripetizione di programmi radiotelevisivi nazionali ed esteri. Relativamente al settore radiofonico l'articolo 24 riporta quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66/2001. Secondo tale normativa i soggetti legittimamente operanti in ambito radiofonico possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, qualora in possesso dei requisiti ivi previsti, fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche analogiche che l'Autorità dovrà adottare solo dopo l'effettivo sviluppo del mercato della radiofonia digitale.

L'articolo **31** reca la disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge di delega, è sottoposto al regime dell'autorizzazione. In linea con il quadro comunitario, tale attività viene sottoposta al regime dell'autorizzazione che si consegue con la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, viene richiamato l'obbligo di osservanza delle condizioni di accesso ai servizi previste dagli articoli 42 e 43 del citato Codice, nonché della carta dei servizi. E' parso opportuno prevedere che la materia sia ulteriormente disciplinata dall'Autorità con proprio regolamento, in virtù della competenza dalla stessa rivestita in materia di accesso, interconnessione ed interoperabilità dei servizi.

Il Titolo IV reca le norme a garanzia degli utenti disciplinando, in particolare:

- all'articolo **32** i telegiornali e giornali radio e il diritto di rettifica, come già previsto dall'articolo 10 della legge 223/90;
- all'articolo **33** i comunicati di organi pubblici, secondo la disciplina recata dall'articolo 10, comma 5, della legge 223/90 e dall'articolo 22, commi 1 e 2 della legge 103/75;
- all'articolo **34** gli obblighi e i divieti a tutela dei minori nella programmazione televisiva, secondo le previsioni dell'articolo 15 della legge n. 223/90 e dell'articolo 10 della legge di delega;
- all'articolo **35** la vigilanza e le relative sanzioni in base a quanto previsto dall'articolo 10 della legge di delega;
- all'articolo **36** le trasmissioni transfrontaliere, in recepimento della direttiva 97/36/CE, individuando i casi in cui l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni provenienti da Stati dell'Unione europea;
- all'articolo **37** le interruzioni pubblicitarie in base a quanto già previsto dalla legge 122 del 1998 e dal decreto ministeriale 425/91 per la pubblicità delle bevande alcoliche e del tabacco;
- all'articolo **38** i limiti di affollamento pubblicitario, coordinando le norme dell'articolo 8 della legge n. 223/90 e successive modificazioni e gli articoli 7, comma 5 e 15, comma 8, della legge di delega. Detti limiti sono conformi a quelli dettati dalla direttiva 97/36/CE;
- all'articolo **39** le sponsorizzazioni, coordinando le norme dell'articolo 8 della legge 223/90 e dell'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 545/96, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/96;
- all'articolo **40** le televendite, in recepimento della direttiva 97/36/CE;

- all'articolo **41** la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 10, 11 e 12 e dall'articolo 25, comma 6, della legge di delega.

L'articolo **42** disciplina l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e la pianificazione delle frequenze coordinando i nuovi principi introdotti dall'articolo 12 della legge di delega, in recepimento al nuovo quadro comunitario sulle comunicazioni elettroniche, con le norme dettate dalla legge n. 66/2001 in merito alla pianificazione delle frequenze in tecnica digitale. Si conferma la ripartizione di competenze derivante dalla legge 249 del 1997 che attribuisce al Ministero delle comunicazioni l'adozione del Piano di ripartizione delle frequenze e all'Autorità l'adozione dei piani di assegnazione delle frequenze nel settore radiotelevisivo. Il comma 11, conformemente all'articolo 22 della legge di delega, attribuisce all'Autorità anche la competenza alla definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze. Alla medesima Autorità spetta inoltre di emanare il regolamento sui criteri generali di installazione delle reti garantendo parità di trattamento e non discriminazione.

L'articolo **43**, nel dettare norme a tutela della concorrenza e del mercato, disciplina le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, in base ai nuovi principi introdotti dalla legge di delega, coordinandovi le norme dell'articolo 2 della legge n. 249 del 1997 non abrogate.

L'articolo **44** disciplina la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, in accordo con quanto previsto dalla legge n. 122/98 in recepimento della direttiva 97/36/CE. Al comma 10 si richiama il contenuto della delibera dell'Autorità n. 9/99 sulla promozione di opere europee, per gli aspetti non disciplinati dal testo unico.

Il titolo VII reca la nuova disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo e della concessionaria derivante dalla legge di delega. In particolare:

- l'articolo **45** definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, secondo quanto dispone l'articolo 17 della legge 112/2004;
- l'articolo **46** definisce i compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale, secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 112/2004. Il comma 3 richiama l'analogha disposizione sul servizio pubblico radiotelevisivo nella provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 223/90

- l'articolo **47** disciplina il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo , in accordo con l'articolo 18 della legge 112/2004, garantendo che il finanziamento derivante dai proventi del canone di abbonamento alla radiotelevisione venga effettivamente ed esclusivamente impiegato per la realizzazione dei compiti di servizio pubblico. A tal fine si prevede che la società concessionaria predisponga il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente, in base ad uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con controllo da parte di una società di revisione nominata dalla concessionaria e scelta dell'Autorità. La correlazione tra gettito di canone e oneri da sostenere assume rilievo anche in sede di determinazione del canone di abbonamento da parte del Ministro delle comunicazioni;
- l'articolo **48** prevede la verifica dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 320/04 e dettaglia la procedura sanzionatoria in modo da garantire il principio del contraddittorio. Il procedimento può concludersi con un provvedimento che fissi un termine per l'eliminazione dell'infrazione rilevata, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, con un provvedimento che disponga la sospensione dell'attività dell'impresa fino a 90 giorni.
- l'articolo **49** reca la nuova disciplina della concessionaria, secondo quanto dispone l'articolo 20 della legge di delega. In primo luogo vi è l'affidamento per una durata di 12 anni della concessione di servizio pubblico. Seguono disposizioni che , nel quadro dei principi del pluralismo, adeguano la disciplina della società a quella generale delle società per azioni, nella prospettiva della dismissione, almeno parziale, della partecipazione dello Stato nella RAI-Holding., secondo le previsioni dell'articolo 21 della legge di delega.

L'articolo **50** conferma l'attribuzione alla Commissione parlamentare di vigilanza della verifica del rispetto delle norme previste per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo in base all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 103/75, all'articolo 1 della legge n. 650 del 1996 e all'articolo 20 della legge 112/2004.

L'articolo **51** reca le disposizioni sulle sanzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia radiotelevisiva, coordinandovi tutte le norme previste dalla legge n.

223/90, dalla legge n. 249 del 1997, dalla delibera dell'Autorità n. 78/98 sulle concessioni televisive analogiche, dalla legge n. 650 del 1996.

L'articolo **52** individua le sanzioni di competenza del Ministero delle comunicazioni, che sono relative alla difforme utilizzazione degli impianti radiotelevisivi, alla revoca o decadenza dei titoli abilitativi per perdita dei requisiti o dichiarazione di fallimento, alle violazioni delle norme sull'uso efficiente dello spettro elettromagnetico.

L'articolo **53** detta il principio di specialità in base al quale le norme del testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiotelevisivi prevalgono sulle norme dettate in materia dal decreto legislativo n. 259 del 2003 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo perseguiti, come espressamente prevede il 14° considerando della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

L'articolo **54** detta le abrogazioni rese necessarie per assicurare il coordinamento delle norme vigenti e la miglior attuazione, nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 16, comma 1, della legge di delega.

Gli articoli **55** e **56** recano, rispettivamente, le disposizioni finali ed il termine di entrata in vigore del testo unico.

\* \* \* \* \*

Sullo schema di decreto legislativo recante codice della radiotelevisione ai sensi dell'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n.212, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, ha espresso parere la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2004.

Non si è ritenuto di accogliere le osservazioni contenute nel suddetto parere sulla base delle seguenti considerazioni:

- la prima osservazione contrasta con l'art. 16 della legge 112/2004 che espressamente prevede l'indicazione degli ulteriori principi nel testo unico;

- il contratto di servizio nazionale attiene a determinazione di livelli essenziali del servizio pubblico radiotelevisivo, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, per cui non può essere prescritta l'intesa con le Regioni;
- tra i soggetti obbligati alla destinazione di somme per fini di comunicazione istituzionale a favore dell'emittenza locale in base all'art. 41 non figurano espressamente le Regioni. Secondo i principi generali, la legge non può che essere interpretata conformemente alla Costituzione.
- la clausola di cedevolezza di cui all'art. 18, c. 5 vale tanto per le regioni che per le province autonome;
- le modifiche richieste all'art. 45 risultano in contrasto con la normativa vigente ( art. 17 legge n. 112/2004).

Successivamente, in data 26 gennaio 2005, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha espresso la propria intesa allegando alla delibera una serie di osservazioni.

Nella seduta del 28 gennaio 2005, il Consiglio dei Ministri ha nuovamente approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che tiene conto di alcune modifiche richieste dall'Autorità e contenute nel testo inviato dal Ministro delle comunicazioni alla stessa Autorità il 25 gennaio, sia del recepimento di talune delle osservazioni espresse nell'allegato alla delibera e precisamente:

- sono state integrate le premesse mediante l'indicazione delle leggi n.327 del 1991 e n. 39 del 2002;
- al comma 1, lett g) dell'art.2 (Definizioni) è stato soppresso un periodo già contenuto in altro articolo;
- è stata corretta la rubrica dell'art. 3 ;
- è stata integrata la previsione dell'art. 4, comma 1 lett b) mediante l'inserimento degli ulteriori divieti previsti dall'art. 15, comma 10 della legge 223/90 , ora abrogato;
- all'art. 6, è stato adeguato il disposto della legge n. 112 all'art. 4 della direttiva TV senza frontiere, secondo l'indicazione dell'Autorità;
- sono stati modificati gli artt 10 e 13 mediante un mero richiamo alla normativa previgente in merito alle competenze dell'Autorità e dei Corecom;
- all'art. 25, è stata introdotta una formula di mero coordinamento tra la delibera 435/001 dell'Autorità e la legge 112/2004;



- all'art. 35 è stata estesa l'operatività delle sanzioni alle fattispecie di violazioni di cui all'art. 4, c. 1, lett b) e c) in materia di tutela dei minori;
- all'art. 44 è stato corretto il richiamo a seguito della modifica dell'art. 10;
- all'art. 51, comma 4 è stato coordinato il testo con il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 223/90, rispetto al quale risultava disallineato;
- all'art. 54 è stata eliminata l'abrogazione dell'art. 1, comma 6 della legge n.249/97;
- all'art. 55 è stato aggiunto un periodo a chiarimento della natura formale e non recettizia dei rinvii a regolamenti dell'Autorità.

Nell'adunanza del 16 febbraio 2005 la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di testo unico, esprimendo alcune puntuali osservazioni, la maggior parte delle quali sono state recepite nel testo che si sottopone al parere delle Commissioni parlamentari.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si provvede pertanto alla redazione della relazione tecnico-finanziaria.

# *Il Presidente della Repubblica*

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 ed in particolare l'articolo 16;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Palamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la legge 6 agosto 1990 n. 223 con cui è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE);

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

Visto il decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Visto il decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206;

Visto il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999 n. 78;

Visto il decreto legge 18 novembre 1999, n. 433 convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Palamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del .....

Acquisita l'intesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali;

## **EMANA**

il seguente decreto legislativo

### **TITOLO I**

#### *PRINCIPI*

#### **Capo I**

##### *PRINCIPI GENERALI*

#### **Art. 1**

##### *Oggetto*

1 Il testo unico della radiotelevisione contiene:

a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;

b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee;

2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi ad accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite

#### **Art. 2**

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;

c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una

rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) «fornitore di contenuti a carattere comunitario» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

f) «programmi originali autoprodotti» i programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

g) «produttori indipendenti» gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;

h) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la *pay per view*, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto 9 aprile 2003, numero 70, e successive modifiche e integrazioni, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

i) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

l) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

m) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;

n) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

o) «ambito locale radiofonico» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;

p) «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

q) «emittente televisiva» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette, secondo le seguenti tipologie:

1) «emittente televisiva a carattere informativo» l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per

cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre;

2) «emittente televisiva a carattere commerciale» l' emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione;

3) «emittente televisiva a carattere comunitario» l' emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

4) «emittente televisiva monotematica a carattere sociale» l' emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

5) «emittente televisiva commerciale nazionale» l' emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

6) «emittente di televendite» l' emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

r) «emittente radiofonica» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) «emittente radiofonica a carattere comunitario» nazionale o locale, l' emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. Non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale» l' emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi. Tale limite si calcola su non meno di 64 ore settimanali;

3) «emittente radiofonica nazionale» l' emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

s) «opere europee» le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;

t) «sponsorizzazione» ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al

finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti;

u) «pubblicità» ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

v) «spot pubblicitari» ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;

z) «televendita» ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

aa) «telepromozione» ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

bb) «autopromozione» gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;

cc) «Autorità» l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dd) «Ministero» il Ministero delle comunicazioni.

### **Art. 3**

#### *Principi fondamentali*

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

### **Art. 4**

#### *Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti*

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la

dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello *sponsor*, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello *sponsor* o all'oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga lesa nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;

g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità in quanto aventi particolare rilevanza per la società.

2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

## **Art. 5**

*Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza.*

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi in ambito nazionale e in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società controllanti, controllate o collegate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società controllanti, controllate o collegate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società controllanti, controllate o collegate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllanti, controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;

g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;

h) diritto del fornitore di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;

i) obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:

1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

2) quanto previsto dall'articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;

l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche



riconosciute dalla legge.

## **Art. 6**

### *Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea*

1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.

## **Art. 7**

### *Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo.*

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive e i fornitori di contenuti in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

## **Art. 8**

### *Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.*

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTI**

## **CAPO I**

### *FUNZIONI DEL MINISTERO*

## **Art. 9**

### *Ministero delle comunicazioni*

1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32 – ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
  - a) il Consiglio Superiore delle Comunicazioni;
  - b) la Commissione per l'Assetto del sistema televisivo, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 ,convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. Presso il Ministero delle comunicazioni operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi simili, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "TV e minori".

## **CAPO II**

### *FUNZIONI DELL'AUTORITÀ*

## **Art. 10**

### *Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. L'Autorità, in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di

cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481, 31 luglio 1997, n. 249.

### **CAPO III**

#### *ALTRE COMPETENZE*

##### **Art. 11**

###### *Altre competenze*

1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

### **CAPO IV**

#### *REGIONI*

##### **Art. 12**

###### *Competenze delle Regioni*

1. Le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Titolo I del presente testo unico e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della Regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;

## **Art. 13**

### *Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)*

1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche attraverso i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

## **Art. 14**

### *Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano.*

1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

## **TITOLO III**

### **ATTIVITÀ**

## **CAPO I**

### **DISCIPLINA DI OPERATORE DI RETE RADIOTELEVISIVA**

## **Art. 15**

### *Attività di operatore di rete*

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva è conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e successive modificazioni.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora è conseguito con distinto provvedimento ai sensi del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a 20 anni e non inferiore a 12 anni, ed è rinnovabile per uguali periodi.
6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre di cui alla delibera dell'Autorità del 3 agosto 2004, n. 253/04/CONS e successive modificazioni.

7. L'attività di operatore di rete via cavo o via satellite, è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

## **CAPO II**

### *DISCIPLINA DI FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI SU FREQUENZE TERRESTRI*

#### **Art. 16**

##### *Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri*

1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 18.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e successive modificazioni.
3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

#### **Art. 17**

##### *Contributi*

1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c), n.5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

#### **Art. 18**

##### *Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale*

1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, è rilasciata dai competenti organi della Regione o della Provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Titolo I e sulla base dei principi di cui all'articolo 12 del presente testo unico.
2. Ai fini della definizione dell'ambito "regionale" o "provinciale" di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del presente testo unico.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d).
4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della Regione o della Provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS.

#### **Art. 19**

##### *Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze terrestri*

1. La disciplina dell'autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è contenuta nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 3.

### **CAPO III**

#### *DISCIPLINA DEL FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI VIA SATELLITE E VIA CAVO*

#### **Art. 20**

##### *Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite*

1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite è rilasciata dall'Autorità sulla base della deliberazione n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, con la quale è stato approvato il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, e successive modificazioni.

#### **Art. 21**

##### *Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo*

1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base della deliberazione dell'Autorità n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS e successive modificazioni.

#### **Art. 22**

##### *Trasmissioni simultanee*

1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione del Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base delle deliberazioni dell'Autorità n. 127/00/CONS e n. 289/01/CONS, e successive modificazioni.

### **CAPO IV**

#### *DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN TECNICA ANALOGICA E DIGITALE*

#### **Art. 23**

##### *Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica*

1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, è prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in

tecnica digitale. Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.

2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 della deliberazione dell'Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza.

4. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del presente testo unico, è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.

5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.

6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

#### **Art. 24**

##### *Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica*

1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'art 42, comma 10 la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

## **Art. 25**

### *Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale*

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS, e successive modificazioni, in quanto con essa compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge 3 maggio 2004, n. 112.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, i limiti previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

## **Art. 26**

### *Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche*

1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tal fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.

3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie

4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

## **Art. 27**

### *Trasferimenti di impianti e rami d'azienda*

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica



digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.

2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimento della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di trasferimento.

5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende nonché di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.

7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

## **Art. 28**

### *Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi*

1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive

in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.

4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'articolo 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purchè ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

## Art. 29

### *Diffusioni interconnesse*

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni che provvede entro un mese dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.

3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione da inoltrare al Ministero delle comunicazioni con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), n. 3.

4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della

denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

6. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

### **Art. 30**

#### *Ripetizione di programmi radiotelevisivi*

1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna

2. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249 L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera q), n. 3).

## **CAPO V**

### *DISCIPLINA DEL FORNITORE DI SERVIZI*

### **Art. 31**

#### *Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*

1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la *pay per view*, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano:

a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e relativo allegato 2;

b) ad osservare la carta di servizi di cui al comma 3.

3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità, entro 60 giorni dall'autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde.

4. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato sono tenuti, entro 60 giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.

5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo. Fino all'emanazione di tale regolamento si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo nonché del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità del 7 aprile 2000, n. 216/00/CONS, e successive modificazioni.

## **TITOLO IV**

### ***NORME A TUTELA DELL'UTENTE***

## **CAPO I**

### ***DIRITTO DI RETTIFICA***

#### **Art. 32**

#### ***Telegiornali e giornali radio. Rettifica.***

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere all'emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, perché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

## **Art. 33**

### *Comunicati di organi pubblici*

1. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

## **CAPO II**

### *TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA*

## **Art. 34**

### *Disposizioni a tutela dei minori*

1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.00.
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Le eventuali integrazioni o modifiche del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.
6. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole

del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 6 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.

### **Art. 35**

#### *Vigilanza e sanzioni*

1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo precedente nonché all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 ad euro 350.000 e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n.161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

## **CAPO III**

### *TRASMISSIONI TRANSFRONTALIERE*

### **Art. 36**

#### *Trasmissioni transfrontaliere*

1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo.

2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la

ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

3. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende adottare.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ

#### Art. 37

##### *Interruzioni pubblicitarie*

1. Fermi restando i principi di cui all'art. 4, comma 1 lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) e successive modificazioni ed integrazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purchè ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. Per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti è consentita una interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.

4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni

religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 e successive modificazioni, per messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini del presente articolo per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. L'Autorità, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da essa stessa nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.

9. E' vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

10. La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

11. E' vietata la pubblicità televisiva delle sigarette o di ogni altri prodotti a base di tabacco. La pubblicità è vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.

12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

13. Per quanto non previsto dal presente testo unico in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendita trova applicazione la delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP in data 31 luglio 2001 e successive modificazioni.



## Art. 38

### *Limiti di affollamento*

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea,
3. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.
4. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 3, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.
5. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
6. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.
7. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità di cui al comma 6, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione.
8. La pubblicità locale è riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base all'articolo 29, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono

alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

10. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.

### **Art. 39**

#### *Disposizioni sulle sponsorizzazioni*

1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

3. Le sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti televisivi in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio e successive modificazioni.

### **Art. 40**

#### *Disposizioni sulle televendite*

1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, compori discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.

## **Art. 41**

### *Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici.*

1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.040 a un massimo di euro 5.200. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

## **TITOLO V**

### **USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE**

## **Art. 42**

### *Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze*

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

- a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
- b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
- c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
- d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;
- e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
- f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
- g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

3. Il Ministero delle comunicazioni adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio nazionale delle comunicazioni.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero delle comunicazioni ne ravvisi la necessità.
5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio nazionale, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle Regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il parere delle Regioni sui piani nazionali di assegnazione è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.
9. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l'Autorità indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.
10. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.
11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
12. L'Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## TITOLO VI

### NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

## Art. 43

### *Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni*

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7,8,9,10, 11 e 12 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.
6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione sono disciplinati in base al regolamento dell'Autorità adottato con delibera n. 26 in data 23 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per

cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della medesima legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale

9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico legislativo nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del

perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

## TITOLO VII

### *PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA*

#### **Art. 44**

#### *Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*

1. La percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma dell'articolo 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono quelle definite dall'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione europea.

2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori, nonché adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all'articolo 34, comma 7. I criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 13 settembre 1999, n. 457, e successive modificazioni

3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, *talk show* o televendite. Per le stesse opere la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.

4. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità.

5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. A partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità.

7. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 9 del 16 marzo 1999, e successive modificazioni.

8. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale, ad eccezione delle trasmissioni interconnesse che realizzino una copertura superiore al 50 per cento della popolazione nazionale ed in proporzione al tempo di connessione.

10. Per quanto non previsto dal presente testo unico in materia di distribuzione e produzione di opere europee, trova applicazione la delibera dell'Autorità n. 9/99 del 16 marzo 1999 e successive modificazioni.

## **TITOLO VIII**

### **SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA**

#### **Art. 45**

##### *Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo*

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua



francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112 delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;

p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di *handicap* sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

## **Art. 46**

### *Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale*

1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Titolo I e nel presente Titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria,

anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.

#### **Art. 47**

##### *Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo*

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero delle comunicazioni.

2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

#### **Art. 48**

##### *Verifica dell'adempimento dei compiti*

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo

unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3. L'Autorità può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; dispone ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; dispone perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 50.000 se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

#### **Art. 49**

##### *Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.

9. Fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.

12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società:

a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio;

c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio;

d) propone al consiglio le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;

e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio;

f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;

g) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a euro 2.582.284,50]; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;

h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

i) trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.

13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

## **TITOLO IX**

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**

#### **Art. 50**

##### *Commissione parlamentare di vigilanza*

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

#### CAPO I

##### SANZIONI

#### Art. 51

##### *Sanzioni di competenza dell'Autorità*

1. L'Autorità applica, con le procedure di cui alla delibera 425/01/CONS e successive modificazioni, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri contenute nel regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, e successive modificazioni, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, e successive modificazioni, ed alla delibera 538/01/CSP dell'Autorità e successive modificazioni;

d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, nonché dalla suddetta delibera 78/98 dell'Autorità, come specificati dalla delibera 54/03/CONS dell'Autorità e successive modificazioni, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art.1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n.650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'articolo 44 e dalla delibera dell'Autorità n. 9/99 del 16 marzo 1999;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32;

i) in materia dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

j) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i;

k) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;

l) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra-contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n.650 e dalla delibera dell'Autorità 129/02/CONS e successive modificazioni;

m) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all' articolo 41.

2. Per le violazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 10.329 a euro 258.228, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,

lettere a) e b);

b) da euro 5.165 a euro 51.646, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, lettere c) e d);

c) da euro 1.549 a euro 51.646, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e);

3. L'Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione norme di cui al comma 1, lettera f);

b) da euro 10.329 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

c) da euro 5.164 a euro 51.646 in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), j), k) e l);

d) da euro 1.040 a euro 5200 in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera m).

4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.

5. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'articolo 35.

6. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'articolo 43, nonché quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed in caso di violazioni applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 48.

8. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

9. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano allo Stato.

## **Art. 52**

### *Sanzioni di competenza del Ministero*

1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche

2. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e 24, commi 1 e 2.

b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.

3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.

4. Il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio nei casi e con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.

5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano allo Stato.

## Capo II

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 53

##### *Principio di specialità*

1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promuovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente testo unico costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.

#### Art. 54

##### *Abrogazioni*

1 Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78

1) all'articolo 2, il comma 2;

2) all'articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinqües;

b) della legge 30 aprile 1998, n. 122:

1) all'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, e 11;

2) gli articoli 3 e 3-bis

c) della legge 31 luglio 1997, n. 249:

1) all'articolo 1, il comma 24;

2) l'articolo 2, ad eccezione del comma 6;

3) all'articolo 3, i commi 1, 8, 11 (limitatamente ai primi cinque periodi), 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23;

4) l'articolo 3-bis;

d) del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l'articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24;

e) del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422:

1) all'articolo 5, i commi 1 e 1-bis;

2) all'articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5;

3) gli articoli 6-bis, 8, 9 e 10;



- f) del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l'articolo 1, commi 3-sexies, 3-septies, 3-octies;
- g) il decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
- h) della legge 6 agosto 1990, n. 223:
- 1) gli articoli 2, 3 e 6 ad eccezione del comma 11 (limitatamente al secondo periodo);
  - 2) all'articolo 7, i commi 2 e 5;
  - 3) l'articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18;
  - 4) gli articoli 10, 12, 13, 15;
  - 5) all'articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23;
  - 6) l'articolo 17;
  - 7) l'articolo 18, ad eccezione del comma 4;
  - 8) l'articolo 19;
  - 9) all'articolo 20, il comma 4;
  - 10) l'articolo 21;
  - 11) l'articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7;
  - 12) all'articolo 24, il comma 3;
  - 13) gli articoli 28, 29, 31 e 37.
- i) della legge 14 aprile 1975, n. 103:
- 1) l'articolo 22;
  - 2) all'articolo 38, i commi 3 e 4;
  - 3) all'articolo 41, i commi 1 e 2;
  - 4) l'articolo 43-bis e 44.

#### **Art. 55**

##### *Disposizione finale*

1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell'Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da intendersi come formale e non recettizio.

#### **Art. 56**

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

# Indice

## **Titolo I - Principi**

### CAPO I - Principi generali

*Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

*Art. 2 - Definizioni*

### CAPO II - Principi generali

*Art. 3 - Principi costituzionali*

*Art. 4 - Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti*

*Art. 5 - Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza*

*Art. 6- Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea*

*Art. 7 - Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo*

*Art. 8 - Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale*

## **Titolo II - Soggetti**

### CAPO I - Funzioni del Ministero delle comunicazioni

*Art. 9 - Ministero delle comunicazioni*

### CAPO II - Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

*Art. 10 - Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

### CAPO III - Altre competenze

*Art. 11 - Altre competenze*

### CAPO IV - Regioni

*Art. 12 - Competenze delle Regioni*

*Art. 13 - Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)*

*Art. 14 - Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano*

## **Titolo III - Attività**

### CAPO I - Disciplina operatore di rete radiotelevisiva.

*Art. 15 - Attività di operatore di rete*

### CAPO II - Disciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri

*Art. 16 - Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri*

*Art. 17 - Contributi*

*Art. 18 - Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale*

*Art. 19 - Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze terrestri*

CAPO III - Disciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo

*Art. 20 - Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite*

*Art. 21 - Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo*

*Art. 22 - Trasmissioni simultanee*

CAPO IV - Disciplina speciale emittenza radiotelevisiva in ambito locale e radiofonica in ambito nazionale

*Art. 23 - Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica*

*Art. 24 - Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica*

*Art. 25 - Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale*

*Art. 26 - Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche*

*Art. 27 - Trasferimenti di impianti e rami d'azienda*

*Art. 28 - Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi*

*Art. 29 - Diffusioni interconnesse*

*Art. 30 - Ripetizione di programmi radiotelevisivi*

CAPO V - Disciplina del fornitore di servizi

*Art. 31 - Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*

#### **Titolo IV - Norme a tutela dell'utente**

CAPO I - Diritto di rettifica

*Art. 32 - Telegiornali e giornali radio. Rettifica.*

*Art. 33 - Comunicati di organi pubblici*

CAPO II - Tutela dei minori nella programmazione televisiva

*Art. 34 - Disposizione a tutela dei minori*

*Art. 35 - Vigilanza e sanzioni*

CAPO III - Trasmissioni transfrontaliere

*Art. 36 - Trasmissioni transfrontaliere*

CAPO IV - Disposizioni sulla pubblicità

*Art. 37 - Interruzioni pubblicitarie*

*Art. 38 - Limiti di affollamento*

*Art. 39 - Disposizioni sulle sponsorizzazioni*

*Art. 40 - Disposizioni sulle televendite*

*Art. 41 - Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici*

**Titolo V - Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze**

*Art. 42 - Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze*

**Titolo VI - Norme a tutela della concorrenza e del mercato**

*Art. 43 - Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni*

**Titolo VII - Produzione audiovisiva europea**

*Art. 44 - Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*

**Titolo VIII - Servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria**

*Art. 45 - Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo*

*Art. 46 - Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale*

*Art. 47 - Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo*

*Art. 48 - Verifica dell'adempimento dei compiti*

*Art. 49 - Disciplina della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa*

**Titolo IX - Commissione parlamentare di vigilanza**

*Art 50 - Commissione parlamentare di vigilanza*

**Titolo X – Disposizioni sanzionatorie e finali**

**CAPO I° - Sanzioni**

*Art 51 - Sanzioni di competenza dell'Autorità*

*Art 52 - Sanzioni di competenza del Ministero*

**CAPO II° - Disposizioni finali**

*Art 53 - Principio di specialità*

*Art.54 - Abrogazioni*

*Art 55 - Disposizione finale*

*Art 56 - Entrata in vigore*

## TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI AL DECRETO LEGISLATIVO

ARTICOLATO DECRETO LEGISLATIVO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
<b>TITOLO I</b>	
Principi	
<b>Capo I</b>	
Principi generali	
<b>Art. 1 - Oggetto</b>	
Comma 1, lett. a)	Art. 1, comma 1 l. 112/04
Comma 1, lett. b)	Art. 16, comma 1 l. 112/04
Comma 2	Art. 1, comma 2 l. 112/04
<b>Art. 2 - Definizioni</b>	
Comma 1 lett. a)	Art. 2, comma 1 lett. a) l. 112/04
Comma 1 lett. b)	Art. 2, comma 1 lett. b) l. 112/04
Comma 1 lett. c)	Art. 2, comma 1 lett. c) l. 112/04
Comma 1 lett. d)	Art. 2, comma 1 lett. d) l. 112/04
Comma 1 lett. e)	Art. 1, c.1 lett n) delib. AGCom 435/01
Comma 1 lett. f)	Art. 1, c.1 lett. o) " " "
Comma 1 lett. g)	Art. 2, c.4 l. 122/98
Comma 1 lett. h)	Art. 2, c.1 lett. e) legge 112/04
Comma 1 lett. i)	Art. 2, c.1 lett. f) legge 112/04
Comma 1 lett. l)	Art. 2, c.1 lett. g) legge 112/04
Comma 1 lett. m)	Art. 2, c.1 lett. h) legge 112/04
Comma 1 lett. n)	Art. 2, c.1 lett. i) legge 112/04
Comma 1 lett. o)	Art. 1, c.2-quater legge 66/01
Comma 1 lett. p)	Art. 2, c. 1 lett. l) legge 112/04
Comma 1 lett. q)	Art. 1, lett. c),d),e),f),g),h),i) Delibera Agcom 78/98
Comma 1 lett. r)	Art. 16,c. 5 e 18, art. 20,c.6 legge 223/90
Comma 1 lett. s)	Art. 2, c.1 lett. m) legge 112/04
Comma 1 lett. t)	Art. 8, c.12 legge 223/90
Comma 1 lett. u)	Art. 1, c. 1 lett. c) del. AGCom 538/01
Comma 1 lett. v)	Art. 1, c. 1 lett. d) del. AGCom 538/01
Comma 1 lett. z)	Art. 1, c. 1 lett. e) del. AGCom 538/01
Comma 1 lett. aa)	Art. 1, c. 1 lett. f) del. AGCom 538/01
Comma 1 lett. bb)	Art. 1, c. 1 lett. h) del. AGCom 538/01
Comma 1 lett. cc)	
Comma 1 lett. dd)	
<b>Art. 3 - Principi costituzionali.</b>	Art. 3 l. 112/04
<b>Art. 4 - Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti</b>	Art. 4 l. 112/04
<b>Art. 5 - Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza.</b>	Art. 5 l. 112/04

Comma,1 lett. a)	Art. 5 l. 112/04 lett. a)
Comma 1, lett. b)	Art. 5 l. 112/04 lett. b)
Comma 1, lett. c)	Art. 5 l. 112/04 lett. c)
Comma 1, lett. d)	Art. 5 l. 112/04 lett. d)
Comma 1, lett. e)	Art. 5 l. 112/04 lett. e)
Comma 1, lett. f)	Art. 5 l. 112/04 lett. f)
Comma 1, lett. g)	Art. 5 l. 112/04 lett. g)
Comma 1, lett. h)	Art. 5 l. 112/04 lett. h)
Comma 1, lett. i)	Art. 15, comma 15 l. 223/90
Comma 1, lett. l)	Art. 5 l. 112/04 lett. i)
<b>Art. 6</b> - Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea.	Art. 11 l. 112/04
<b>Art. 7</b> - Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo.	Art. 6 l. 112/04
<b>Art. 8</b> - Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.	Art. 7, comma 1 e 2 l. 112/04
<b>TITOLO II</b> Soggetti	
<b>CAPO I</b> Funzioni del Ministero	
<b>Art. 9</b> - Ministero delle comunicazioni.	Art. 2 d.lgs 30.12.03 n. 366
<b>CAPO II</b> Funzioni dell'Autorità	
<b>Art. 10</b> - Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	Art. 1, comma 6 l. 249/97 (sola radiodiffusione)
<b>CAPO III</b> Altre competenze	
<b>Art. 11</b> - Altre competenze.	
<b>CAPO IV</b> Regioni	
<b>Art. 12</b> - Competenze delle Regioni.	Art. 16, comma 2, lett. a), b), c), d) l. 112/04
<b>Art. 13</b> - Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom).	
Comma 1	Art. 1, comma 13 l. 249/97
Comma 2	Art. 13, comma 2 l. 112/04
Comma 3	Art. 3, comma 5-quater, d.l. n. 15/99, convertito dalla legge n. 78/99
<b>Art. 14</b> - Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano.	Art. 26 l. 112/04
<b>TITOLO III</b> Attività	
<b>CAPO I</b> Disciplina di operatore di rete radiotelevisiva.	
<b>Art. 15</b> - Attività di operatore di rete.	
Comma 1	12° considerando direttiva autorizzazioni
Comma 2	Art. art. 5, comma 1. lett. b), l. 112/2004
Comma 3	""
Comma 4	Artt. 23 e 25 l. 112/2004
Comma 5	Art. 25, c.6 d.lgs. n.259/03 e art. 5, comma 1, lett. c), l. 112/2004
Comma 6	Art. 23, comma 6, legge 112/2004
Comma 7	Art. 25 d.lgvo 259/2003

<b>CAPO II</b>	
Disciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri.	
<b>Art. 16</b> - Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri.	Art. 5, comma 1, lett. b), legge 112/2004
<b>Art. 17</b> – Contributi	Art. 1, comma 6, lett. c), n. 5, legge 249/97
<b>Art. 18</b> – Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale.	Art. 16, comma 2, lett. c) e d), legge 112/2004
<b>Art. 19</b> - Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze terrestri.	Art. 24, comma 1, legge 112/2004
<b>CAPO III</b>	
Disciplina del fornitore di contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo.	
<b>Art. 20</b> - Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite.	Art. 3, comma 10, legge 249/97
<b>Art. 21</b> - Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo.	Art. 2, comma 11, legge 249/97, come modificato da art. 2-bis, legge n. 66/2001
<b>Art. 22</b> - Trasmissioni simultanee.	Art. 3, comma 13, legge 249/97
<b>CAPO IV</b>	
Disposizioni in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale.	
<b>Art. 23</b> - Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica.	Artt. 7, 23 e 25 legge 112/2004
<b>Art. 24</b> - Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica.	Art. 1, comma 1, legge n. 66/2001 e art. 24 legge 112/2004
<b>Art. 25</b> - Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.	Art. 23 legge 112/2004 e art. 2-bis legge 66/2001
<b>Art. 26</b> - Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche	Art. 7 legge 112/2004 e art 1 legge 122/98
<b>Art. 27</b> - Trasferimenti di impianti e rami d'azienda.	Art. 23, comma 3, legge 112/2004; art. 3 legge 249/97; art. 1, legge 122/98, art. 1, legge 5/2000, art. 1, legge 66/2001
<b>Art. 28</b> - Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi.	Art. 23 legge 112/2004 e art. 1, legge 122/98
<b>Art. 29</b> - Diffusioni interconnesse.	Art. 21 legge 223/90 e art. 8 legge 112/2004
<b>Art. 30</b> - Ripetizione di programmi radiotelevisivi.	Art. 43.bis legge 103/75 e art. 3 legge n. 78/99
<b>Art. 31</b> - Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.	Art. 5, comma 1, lett. b), legge 112/2004, delibere Agcom n. 435/01/CONS e 216/00/CONS
<b>TITOLO IV</b>	
Norme a tutela dell'utente.	
<b>CAPO I</b>	
Diritto di rettifica.	
<b>Art. 32</b> - Telegiornali e giornali radio. Rettifica.	
Comma 1	Art. 10, comma 1 l. 223/90
Comma 2	Art. 10, comma 2 l. 223/90
Comma 3	Art. 10, comma 3 l. 223/90
Comma 4	Art. 10, comma 4 l. 223/90
<b>Art. 33</b> - Comunicati di organi pubblici.	
Comma 1	Art. 10, comma 5 l. 223/90
Comma 2	Art 22, comma 1 l. 103/75
Comma 3	Art. 22, comma 2 l. 103/75
<b>CAPO II</b>	
Tutela dei minori nella programmazione televisiva.	
<b>Art. 34</b> - Disposizioni a tutela dei minori.	

Comma 1	Art. 15, comma 11 l. 223/90
Comma 2	Art. 15, comma 13 l. 223/90
Comma 3	Art. 10, comma 1 l. 112/04
Comma 4	Art. 10, comma 2 l. 112/04
Comma 5	Art. 10, comma 3 l. 112/04
Comma 6	Art. 10, comma 9 l. 112/04
Comma 7	Art. 10, comma 10 l. 112/04
<b>Art. 35 - Vigilanza e sanzioni.</b>	
Comma 1	Art. 10, comma 4 l. 112/04 Art. 10, comma 5 ultimo periodo l. 112/04
Comma 2	Art. 10, comma 5 e 6 l. 112/04
Comma 3	Art. 15, comma 12 l. 223/90
Comma 4	Art. 10, comma 4 ultimo periodo l. 112/04
Comma 5	Art. 10, comma 7 l. 112/04
<b>CAPO III</b> Trasmissioni transfrontaliere.	
<b>Art. 36 - Trasmissioni transfrontaliere.</b>	
Comma 1	Art. 3-bis, comma 1 l. 249/97
Comma 2	Art. 3-bis, comma 2 l. 249/97
Comma 3	art. 3-bis, comma 3 l. 249/97
Comma 4	Art. 3-bis, comma 4 l. 249/97
<b>CAPO IV</b> Disposizioni sulla pubblicità.	
<b>Art. 37 - Interruzioni pubblicitarie.</b>	
Comma 1	Art. 3, comma 1 l. 122/98
Comma 2	Art. 3, comma 2 l. 122/98
Comma 3	Art. 8, comma 3 l. 223/90
Comma 4	Art. 3, comma 3 l. 122/98
Comma 5	Art. 3, comma 4 l. 122/98
Comma 6	Art. 3, comma 5 l. 122/98
Comma 7	Art. 7, comma 7 l. 112/04
Comma 8	Art. 8, comma 4 l. 223/90
Comma 9	Art. 8, comma 5 l. 223/90
Comma 10	Art. 2 DM 425/91
Comma 11	Art. 1 DM 425/91
Comma 12	Art. 7, comma 16 l. 112/04
<b>Art. 38 - Limiti di affollamento.</b>	
Comma 1	Art. 8, comma 6 l. 223/90
Comma 2	Art. 8, comma 7 l. 223/90
Comma 3	Art. 8, comma 8 l. 223/90
Comma 4	Art. 1, comma 19 l. 650/96
Comma 5	Art. 8, comma 9 l. 223/90
Comma 6	Art. 8, comma 9-bis l. 223/90
Comma 7	Art. 8, comma 9-ter l. 223/90 Art. 7, comma 5, primo periodo l. 112/04
Comma 8	Art. 8, comma 10 l. 223/90
Comma 9	Art. 8, comma 11 l. 223/90
Comma 10	Art. 15, comma 8 l. 112/04
<b>Art. 39 - Disposizioni sulle sponsorizzazioni.</b>	



Comma 1	Art. 8, comma 13 l. 223/90
Comma 2	Art. 8, comma 14 l. 223/90
Comma 3	Art. 1, comma 20 l. 650/96
<b>Art. 40 - Disposizioni sulle televendite.</b>	Art. 3-bis l. 122/98
<b>Art. 41 - Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici.</b>	
Comma 1	Art. 7, comma 10 l. 112/04
Comma 2	Art. 7, comma 11 l. 112/04
Comma 3	Art. 7, comma 12 l. 112/04
Comma 4	Art. 25, comma 6 l. 112/04
<b>TITOLO V</b>	
Usa efficiente dello spettro magnetico e pianificazione delle frequenze.	
<b>Art. 42 - Usa efficiente dello spettro magnetico e pianificazione delle frequenze.</b>	
Comma 1	Art. 12, comma 1 l. 112/04
Comma 2	Art. 12, comma 4 l. 112/04
Comma 3	Art. 1, comma 6, lett. a), punto 1 L. 249/97
Comma 4	Art. 3, comma 6, legge 223/90
Comma 5	Art. 12, comma 3 l. 112/04
Comma 6	Art. 2.bis, comma 6, legge 66/2001
Comma 7	Art. 12, comma 5 l. 112/04
Comma 8	Art. 1, comma 2 l. 122/98
Comma 9	Art. 1, comma 3 l. 122/98
Comma 10	Art. 1, comma 2, legge 66/2001
Comma 11	Art. 22, comma 1, legge 112/2004
Comma 12	Art. 12, comma 6 l. 112/04
Comma 13	Art. 12, comma 7 l. 112/04
Comma 14	Art. 22, comma 2 l. 112/04
<b>TITOLO VI</b>	
Norme a tutela della concorrenza e del mercato.	
<b>Art. 43 - Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni.</b>	
Comma 1	Art. 14, comma 1 l. 112/04
Comma 2	Art. 14, comma 2 l. 112/04
Comma 3	Art. 14, comma 3 l. 112/04
Comma 4	Art. 14, comma 4 l. 112/04
Comma 5	Art. 2, comma 7 l. 249/97
Comma 6	Art. 2, comma 5 l. 249/97
Comma 7	Art. 15, comma 1 l. 112/04
Comma 8	Art. 25, comma 8 e 9 l. 112/04
Comma 9	Art. 15, comma 2 l. 112/04
Comma 10	Art. 15, comma 3 l. 112/04
Comma 11	Art. 15, comma 4 l. 112/04
Comma 12	Art. 15, comma 6 l. 112/04
Comma 13	Art. 2, comma 16 l. 249/97
Comma 14	Art. 2, comma 17 l. 249/97
Comma 15	Art. 2, comma 18 l. 249/97
Comma 16	Art. 2, comma 4 e 12 l. 249/97
<b>TITOLO VII</b>	

Produzione audiovisiva europea.	
Art. 44 - Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.	Art. 2 l. 122/98
<b>TITOLO VIII</b> Servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria.	
Art. 45 - Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo.	Art. 17 l. 112/04
Art. 46 - Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale.	
Comma 1	Art. 16, comma 2, lett. e) l. 112/04
Comma 2	Art. 16, comma 2, lett. f) l. 112/04
Comma 3	Art. 2, comma 2 l. 223/90
Art. 47 - Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo.	Art. 18 l. 112/04
Art. 48 - Verifica dell'adempimento dei compiti.	Art. 19 l. 112/04
Art.49 - Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.	Art. 20 l. 112/04 e art. 3 l. 206/93
<b>TITOLO IX</b> Commissione parlamentare di vigilanza.	
Art. 50 - Commissione parlamentare di vigilanza.	
<b>TITOLO X</b> Disposizioni sanzionatorie e finali.	
<b>CAPO I</b> Sanzioni	
Art.51 - Sanzioni di competenza dell'Autorità.	Art. 31, legge 223/90, Art.1, comma 6, legge 249/97, delibera AGCOM 78/98, legge 650/96
Art. 52 - Sanzioni di competenza del Ministero.	Artt. 30 e 31, legge 223/90, art. 12 legge 112/90, delibera Agcom 78/98
<b>Capo II</b> Disposizioni finali.	
Art. 53 - Principio di specialità.	
Art. 54 - Abrogazioni.	
Art. 55 - Disposizione finale.	
Art. 56 - Entrata in vigore.	



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

Prot. 6941/04/1.10  
Codice sito 6251

Roma, 12 1 DIC. 2004

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
-Dipartimento per gli affari  
giuridici e legislativi  
ROMA

Al Ministero delle comunicazioni  
-Gabinetto  
-Ufficio Legislativo  
ROMA



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Ufficio Legislativo
DATA DI ARRIVO - 4 GEN. 2005
140725/6660 DC

e.p.c:

Al Dipartimento per gli affari  
regionali  
-Gabinetto  
SEDE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante testo unico della radiotelevisione.

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale del parere relativo all'oggetto, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16.12.2004.

Il Direttore  
Riccardo Carpino



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sullo schema di decreto legislativo recante "Testo unico della radiotelevisione".

Rep. Atti n. *2178 del 16 dicembre 2004*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004

VISTA la legge 3 maggio 2004, n.112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l'art.16 che contiene le disposizioni relative alla delega per l'emanazione del citato testo unico;


VISTO l'art.16, comma 3 della legge n.112/2004, che prevede una procedura volta all'acquisizione del parere della Conferenza prima della trasmissione del testo stesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti ed un successivo nuovo esame della stessa Conferenza, con le osservazioni del Governo e con le eventuali modificazioni apportate a seguito dei pareri indicati;

VISTA la nota DAGL del 18 novembre 2004 (prot. n.22148), con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in esame, unitamente alla relazione illustrativa del provvedimento;

VISTI gli esiti della seduta del 25 novembre 2004, nel corso della quale le Regioni hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, per l'approfondimento degli aspetti di propria competenza;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 6 dicembre 2004, nel corso della quale le Regioni, pur esprimendo parere favorevole, hanno esposto alcune considerazioni critiche di carattere generale, e alcune richieste di modifica, volte a rendere le disposizioni del testo dell'art.18 e dell'art.45 aderenti alle specificità della Provincia Autonoma di Trento, contenute in un documento consegnato nel corso dell'incontro, che il Ministero delle Comunicazioni si è riservato di accogliere;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati in sede tecnica e contenuti nel documento sopra indicato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. sub.A) evidenziando in particolare l'esigenza che le disposizioni contenute nell'art.41 dello schema non riguardino le Regioni che, ai sensi dell'art.119 della Costituzione,





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

hanno una propria autonomia finanziaria e che, in relazione al contratto di servizio tra RAI e Ministero venga acquisita l'intesa con le Regioni, da disciplinare anche mediante una modifica legislativa successiva;

RILEVATO che il Ministero delle comunicazioni ha concordato con le osservazioni relative all'art.41 dello schema e ha espresso l'assenso in ordine alle richieste relative al contratto di servizio tra la RAI e le Regioni

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di schema di decreto legislativo recante "Testo unico della radiotelevisione".

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino



Il Presidente  
Prof. Sen. Enrico La Loggia



All. SUB A

16/12/04



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

### *Punto 3 odg) Conferenza Stato-Regioni*

Le Regioni danno atto che lo schema di decreto legislativo in attuazione della delega cui all'art 16 della legge 3 maggio 2004 n. 112, è rivolto ad una complessiva ridefinizione del sistema radiotelevisivo, ma la volontà espressa di una generale riorganizzazione ed armonizzazione della disciplina della materia alla luce del titolo V della Costituzione va meglio definita per quanto riguarda il ruolo delle Regioni..

In particolare le Regioni in armonia con quanto già espresso in sede di audizione sul riassetto del Sistema radiotelevisivo ed in occasione dell'esame dell'allora disegno di legge Gasparri,, ribadiscono il principio che, in virtù della riforma costituzionale, la comunicazione è oggetto di legislazione concorrente e quindi ogni ulteriore passaggio normativo ed applicativo va considerato in questa ottica.

Ancora oggi si impone di definire rapidamente il contenuto della materia "ordinamento della comunicazione", non tanto e non solo per gli aspetti legati all'informazione del servizio radiotelevisivo, quanto e soprattutto per quello che concerne il sistema delle trasmissioni, della gestione delle reti e l'assegnazione delle frequenze.

Alla luce della concorrenzialità della materia comunicazione, delle direttive comunitarie, dell'imminenza del passaggio della tecnologia analogica alla tecnologia digitale nelle reti radio televisive terrestri in chiaro, è necessaria la riaffermazione di "principi fondamentali" in grado di disciplinare gli aspetti tecnologici, economici e sociali correlati allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. Nel nuovo contesto di centralità del potere legislativo regionale, tali "principi fondamentali" sono un elemento di armonizzazione e individuazione del livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

La riforma costituzionale ha attribuito allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in queste materie, mentre alle Regioni è conferito il compito di sviluppare una legislazione che valorizzi il criterio dell'articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identità e delle culture locali, attraverso anche il sistema radio televisivo a carattere territoriale.

Le Regioni devono poter esercitare pienamente la loro competenza in materia di emittenza locale. Tale competenza dovrebbe avere come ambito di azione sia quello

tecnologico, attraverso l'espressione di un parere vincolante per l'individuazione dei siti per i ripetitori, che quello della gestione dell'intervento finanziario pubblico. Le Regioni avvertono la necessità di una disciplina statale di riferimento che stabilisca il carattere degli aiuti all'innovazione tecnologica in modo da favorire l'associazionismo delle imprese volto all'adeguamento tecnologico e alla bonifica degli impianti esistenti, ma anche alla realizzazione di economie di scala nel campo della produzione. Inoltre le Regioni concorrono con lo Stato all'elaborazione del piano delle frequenze e, successivamente, provvedono all'assegnazione in sede regionale delle frequenze stesse.


Le regioni ritengono che non debba sussistere nessun tentativo invasivo della loro autonomia nella gestione della spesa a carattere comunicazionale, promozionale e pubblicitario.

Tutto ciò premesso e considerato le Regioni ritengono di esprimere un parere in linea di massima favorevole allo schema di decreto legislativo contenente il Testo Unico della radiotelevisione a condizione che vengano recepite le seguenti osservazioni, integrazioni ed emendamenti:

- Si ritiene in particolare che la formulazione dell'art.12, debba limitarsi a sancire la "potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali del Titolo I del Testo Unico" ritenendo il dettaglio dei principi limitativo e limitante potestà legislativa stessa .
- Si ritiene inoltre che, per il principio di reciprocità, -in base al quale, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, della Proposta di Testo Unico, le Regioni che intendano stipulare contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, devono acquisire l'intesa con il Ministero delle Comunicazioni-, anche il Ministero delle comunicazioni acquisisca l'intesa con le Regioni prima di stipulare il contratto nazionale di servizio. In alternativa si chiede l'impegno del Ministero a modificare con successiva legge l'articolo della Legge 112 del 2004 che prevede l'acquisizione dell'intesa del Ministero delle Comunicazioni nei contratti di servizio fra la Regione e la Rai.
- Occorre chiarire poi, che la norma relativa ai commi 10, 11, 12 dell'art 7 della legge n° 112 del 3/5/2004 ed all'art. 41 della proposta di Testo Unico, non riguarda le Regioni, che ai sensi del nuovo art. 117 della Costituzione, hanno una propria autonomia finanziaria. La norma, infatti, si riferisce in modo generico alle amministrazioni pubbliche senza fare riferimento alle Regioni. Diversamente sarebbe un'invadenza statale anticostituzionale ed inaccettabile.

Le Regioni chiedono infine delle modifiche volte a rendere le disposizioni del Testo Unico aderenti alle specificità della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome:

- al comma 5 dell'articolo 18 (Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale o provinciale) sopprimere le parole: "o della Provincia autonoma"



- alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo) sostituire le parole: "in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento" con le seguenti: "in lingua ladina e tedesca per la provincia autonoma di Trento" e le parole "in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta" con le parole "in lingua francese e tedesca per la Regione Autonoma Valle d'Aosta"
- sempre nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 45 sostituire la parola "diffusione" con la parola "effettuazione";
- dopo la lettera f) comma 2 dell'articolo 45 riprodurre il disposto di cui alla lett. a) dell'articolo 19 della Legge 103/75.

Roma, 16 dicembre 2004

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
 UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I  
 RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

*N° 5 fogli*  
 PER CUNA COPIARE ALL'ORIGINALE

Roma, 21 DIC. 2004

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Flaminio*







# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

DELIBERA N. 60/05/CONS

## INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI RADIOTELEVISIONE

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 gennaio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

VISTO il decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

VISTA la legge 25 giugno 1993, n. 206;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, e, in particolare, l'art. 16 che attribuisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e, in particolare, l'art. 8 che ha prorogato di tre mesi il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'art. 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 novembre 2004 e trasmesso il 19 novembre 2004;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione trasmesso dal Ministero del comunicazioni il 25 gennaio 2005;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che in seguito all'esame del testo da ultimo trasmesso può considerarsi raggiunta l'intesa di cui all'art.16 della legge 3 maggio 2004, n.112;

CONSIDERATO altresì necessario formulare alcune osservazioni ai fini del coordinamento complessivo e della migliore attuazione della normativa vigente;

UDITA la relazione dei Commissari Prof. Silvio Traversa e On. Alfredo Meocci, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

### Articolo 1

1. L'Autorità esprime la propria intesa sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, trasmesso dal Ministero delle comunicazioni in data 25 gennaio 2005, con le osservazioni riportate nell'allegato A alla presente delibera.

Roma, 26 gennaio 2005

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

IL COMMISSARIO RELATORE

Silvio Traversa

IL COMMISSARIO RELATORE

Alfredo Meocci

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

**Osservazioni**

1. L'art. 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n.112, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

Nell'ambito dell'iter di approvazione, che contempla un primo esame e un successivo parere definitivo sia da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia delle competenti Commissioni parlamentari, è previsto che sul testo proposto dal Governo sia acquisita la previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In tale spirito, nell'esprimere l'intesa prevista dall'art. 16 della legge n.112 del 2004, l'Autorità ritiene di dover formulare alcune osservazioni, relative non solo a profili di carattere generale, anche al contenuto di alcune norme, al fine di migliorare lo schema proposto sotto il profilo della chiarezza e della linearità nell'applicazione.

2. Occorre innanzitutto svolgere alcune considerazioni sul tema, assai dibattuto, delle abrogazioni (art. 54).

Senza scendere ad un esame approfondito dell'argomento, occorre segnalare che la creazione di una raccolta organica, a livello primario, di tutte le norme relative a una determinata materia comporta la necessità di seguire nella predisposizione del testo criteri univoci: aspetto questo che non può essere considerato di mera tecnica legislativa, ma che è volto ad evitare dubbi in sede applicativa o nel momento in cui si avvertirà la necessità di modificare le norme del testo unico.

Nell'attività di riordino normativo in genere e nella predisposizione dei testi unici, abbandonata l'idea di una funzione meramente ricognitiva ad essi assegnata e nella considerazione che qualsiasi intervento anche meramente formale su testi legislativi è "opera di legislazione", il criterio costantemente seguito è quello

dell'abrogazione delle norme trasfuse nel testo unico. Sotto tale profilo appare opportuna ai fini di migliore chiarezza l'abrogazione espressa di quelle norme della legge n.112 del 2004 che risultano trasfuse nel testo in esame

3. Occorre altresì richiamare l'attenzione sull'opportunità, all'art. 54, di distinguere le abrogazioni conseguenti alla trasposizione della norma nel corpo del testo unico da quelle per incompatibilità con il nuovo quadro normativo cristallizzato nel testo unico.

Si osserva, inoltre, che sembrano mantenere la loro vigenza alcune norme originariamente connesse al quadro normativo preesistente, per le quali parrebbe necessaria una loro riformulazione, al fine di inserirle nel testo unico, o una loro esplicita abrogazione. Così, per esempio, l'art. 24, commi 1 e 2, della legge n.223 in materia di reti della concessionaria pubblica, disposizione che tra l'altro contiene un rinvio all'art. 3 della legge n.103 del 1975 (norma ora abrogata dalla legge n.112 del 2004).

Per altre norme, non abrogate e tuttora vigenti, risulterebbe invece opportuna una loro inclusione nel testo unico; ad esempio, l'art. 11 della legge n.223 del 1990 in materia di pari opportunità.

Per altre disposizioni ancora, non trasfuse nello schema predisposto e tuttavia abrogate in forma esplicita dall'art. 54, come ad esempio l'art. 13 della legge n.223 del 1990, in materia di autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, l'abrogazione non appare coerente con la previsione della norma delegante che consente di apportare le sole integrazioni, modificazioni o abrogazioni necessarie al coordinamento o alla migliore attuazione delle disposizioni legislative.

Analoghe considerazioni valgono per le seguenti previsioni:

- a) art.16, comma 18, della legge n.223/90, così come modificato dall'art.1, comma 21, della legge n.650/96 che si riferisce alla programmazione locale;
- b) art.17, comma 2, della legge n.223/90, relativo all'individuabilità delle persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto ai fini della trasparenza degli assetti societari, principio che appare recepito all'art.5, comma 1, lettera a) del testo unico;

c) art.20, comma 4, della legge n.223/90, norma richiamata dall'art. 21, comma 1, lett. d).

Si osserva, infine, sempre sotto il profilo di una migliore attuazione della normativa vigente, che diverse norme contenute nel decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sono trasposte nello schema di testo unico senza tuttavia essere esplicitamente abrogate. Al contrario, altre norme del medesimo decreto legge rimangono vigenti e, non essendo state trasfuse, rimangono quale *corpus* estraneo al testo unico, al quale le norme del medesimo fanno sovente rinvio (ad esempio, art 25 dello schema).

4. Altro profilo problematico riguarda il rinvio contenuto in altri atti normativi alle norme di cui il testo proposto dispone l'abrogazione. Poiché lo schema proposto, per favorire la riconoscibilità delle fonti da cui derivano le disposizioni introdotte con il testo unico, utilizza opportunamente la tecnica di indicare nella rubrica di ciascun articolo gli estremi delle disposizioni nella legislazione previgente, si suggerisco di inserire una norma che, secondo la prassi redazionale seguita in altri testi unici, consenta di evitare incertezze nelle ipotesi di rinvio a norme trasfuse nel testo unico, quale quella di seguito indicata: *"Quando leggi, regolamenti, decreti, delibere dell'Autorità od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme della legge 3 maggio 2004, n. 112, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78; della legge 30 aprile 1998, n. 122, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482 decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, legge 6 agosto 1990, n. 223, legge 14 aprile 1975, n. 103, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo."*

5. In relazione alle singole disposizioni del testo unico si formulano le seguenti osservazioni.

Nelle premesse, anche in considerazione dell'espresso richiamo contenuto nella legge delega al rispetto "delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee" si suggerisce di richiamare la legge n. 327 del 1991 e la legge 1° marzo 2002, n. 39, che contiene alcune disposizioni in materia di televisione transfrontaliera.

All'art. 2, comma 1, lettera g), l'ultimo periodo, da "Ai produttori" fino a "comunicazioni", risulta già inserito nel testo dell'art. 44. Si tratta inoltre di una norma non definitoria perché stabilisce l'attribuzione ai produttori indipendenti delle quote dei diritti residuali: se ne suggerisce dunque la soppressione.

All'art. 2, comma 1, lettera h), ci si limita ad evidenziare che l'inciso "compresa la pay per view" non è contenuto nella corrispondente norma della legge n. 112 del 2004 (art. 5, comma 1, lett. b).

All'art. 3 si suggerisce di sostituire il titolo "Principi costituzionali" con "Principi fondamentali".

6. Per quanto concerne l'art. 4, *Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti*, si osserva che la legge 3 maggio 2004, n.112, non ha abrogato l'art.15, comma 10, della legge n. 223 del 1990, peraltro richiamata dall'art. 10, comma 1, della medesima legge. Nello schema proposto è invece prevista l'abrogazione di tale disposizione: appare quindi necessario integrare la formulazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) inserendo anche l'ultima parte del citato art. 15, comma 10.

Si propone quindi di inserire alla lettera b) del comma 1, dopo le parole "all'odio comunque motivato," le seguenti "che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità".

Sempre relativamente a tale norma, conforme all'art. 4 della legge n.112 del 2004, si segnala che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, solo il divieto di trasmettere programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori

è un divieto relativo, suscettibile di deroga in ragione dell'ora di trasmissione o di altro accorgimento tecnico.

7. All'art. 5, comma 1, lettera i), si suggerisce di inserire nel testo unico la norma di cui all'art. 15, comma 15 della legge n.223 del 1990 nella sua formulazione originaria, che prevede l'obbligo per tutti i soggetti, e non solo quelli operanti a livello nazionale, a diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo.

8. All'art. 6, comma 1, si propone di sostituire le parole: "*su frequenze terrestri*", con le seguenti: "*indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni*", secondo le indicazioni desumibili dall'art. 4 della direttiva TV senza frontiere, che pone l'obbligo di programmazione indistintamente in capo a tutte le emittenti televisive.

9. Per quanto concerne l'art. 28, commi 3 e 6, ci si limita a segnalare che l'inserimento nel testo unico di alcune norme previgenti porta alla modifica della loro natura: da norme di carattere transitorio a norme c.d. "a regime".

10. Sotto un profilo di coordinamento formale si rileva che l'art. 30, comma 2, del testo proposto richiama la norma di cui all'art. 2, comma 6, della legge n.249 del 1997, che tuttavia non risulta essere stata inserita nel testo unico.

11. Sull'art. 31, comma 1, si segnala, analogamente a quanto già osservato in precedenza al punto 5, che l'inciso: "*compresa la pay per view*" non è contenuto nella corrispondente norma della legge n.112 del 2004.

Al medesimo articolo, al comma 4, si suggerisce la seguente formulazione, che risulta in linea con la normativa vigente e con le delibere già adottate dall'Autorità in materia di obbligo per i fornitori di servizi ad accesso condizionato di adottare una carta dei servizi: "*4. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato sono tenuti ad integrare l'autorizzazione conseguita con la dichiarazione di cui al comma 2 e ad aggiornare la carta dei servizi apportando le modifiche e le integrazioni indicate nella direttiva dell'Autorità in materia*".

12. Sul Capo II (artt. 34 e 35), relativo alla tutela dei minori nella programmazione televisiva, si osserva che, poiché il divieto di inserimento della pubblicità nei cartoni



animati destinati ai bambini e il divieto di trasmissioni pubblicitarie suscettibili di arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e lettera c), sono indubbiamente norme poste espressamente a tutela dei minori, appare necessario prevedere un medesimo presidio sanzionatorio, sia sostanziale sia procedimentale, da riferire alle violazioni delle disposizioni citate, attraverso un esplicito richiamo nel testo dell'art. 35, comma 2, alle norme di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e lettera c), limitatamente al divieto di diffusione di trasmissioni pubblicitarie che possano arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni.

Si segnala altresì che l'art. 3, comma 4, della legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "*Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport*" ha equiparato le opere a soggetto ed i film prodotti per la televisione a quelli cinematografici.

13. Si suggerisce, al comma 5 dell'art. 43, di richiamare esplicitamente il riferimento alle "*posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo*", sia per ciò che riguarda l'adozione dei provvedimenti volti ad eliminare o impedire il formarsi di posizioni comunque vietate, sia in relazione all'accertamento che costituisce il presupposto per inibire la prosecuzione ed ordinare la rimozione degli effetti degli atti compiuti in violazione delle norme in materia di posizioni dominanti. Infatti, il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni è previsto sia all'art. 14, comma 2, sia all'art. 15 della legge n. 112, che riguarda il superamento di limiti prefissati *ex ante*. Il richiamo al divieto di costituzione o mantenimento di una posizione dominante, nel testo previgente dell'art. 2 della legge n. 249 del 1997, è comunque stato mantenuto nella vigente formulazione dell'art. 2, comma 7, della medesima legge: pertanto si ritiene che la legge n. 112/04, pur avendo abrogato il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 249 del 1997 e le altre norme della medesima relative ai tetti *antitrust* ed in particolare l'art. 2, comma 8, abbia confermato il divieto di costituzione di posizione dominante secondo quanto previsto al citato art. 2, comma 7.

14. Si suggerisce, all'art. 44, di inserire la definizione di produttore indipendente, presente invece nell'art. 2, comma 4, della legge n. 122/98, norma che risulta espressamente abrogata dall'art. 54 del testo proposto. Si propone al riguardo la seguente formulazione: "*Al fini del presente codice sono considerati produttori*


*indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati o collegati a soggetti destinatari di concessione, licenza o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente".*

Al comma 5, appare più corretto indicare, tra i soggetti tenuti agli obblighi ivi previsti, anche i fornitori di contenuti, mentre al comma 7 la nozione di emittente televisiva potrebbe essere sostituita da quella di fornitore di contenuti.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità di sostituire il richiamo all'articolo 10, comma 2, lettera b), n.7, contenuto nel comma 2 dell'articolo 44, con il richiamo all'art. 34, comma 7, del testo proposto.

15. Con riferimento al tema delle sanzioni, disciplinate all'art. 51, si richiama l'attenzione sull'orientamento manifestato dalla Commissione europea, con nota del 29 ottobre 2004, circa l'inadeguatezza del vigente dispositivo sanzionatorio in materia pubblicitaria, sia sotto il profilo sostanziale (*quantum* delle sanzioni) sia sotto il profilo procedurale (tempi della irrogazione della sanzione). Potrebbe pertanto prospettarsi l'eliminazione, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, del previo provvedimento di diffida e la esplicita previsione che nei casi di reiterazione nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, l'Autorità possa disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attività per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi la revoca del relativo titolo abilitativo..

La prospettata soluzione appare tale da consentire all'Autorità una maggiore tempestività ed effettività di intervento soprattutto in considerazione della natura istantanea degli illeciti realizzati dai soggetti operanti nel settore. La diffida, infatti, è tipicamente applicabile a illeciti di natura continuata, e risulta pertanto inefficace, oltre che formalmente inadatta, a inibire la continuazione (*rectius*: la reiterazione) di illeciti istantanei che, per poter essere soggetti a sanzione, devono essere non continuati ma ripetuti.



# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1518/05

Roma, addi 28 - 02 - 2005

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di decreto legislativo recante il "Testo unico della radiotelevisione", in attuazione della delega contenuta nell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 518/05 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO DELLE  
COMUNICAZIONI -  
Gabinetto dell'On. Ministro.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Paolo Cicalano*

ROMA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Gabinetto Ufficio Legislativo
DATA DI ARRIVO 28 FEB. 2005
141310/4660/BL



## CONSIGLIO DI STATO

### Sezione consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 16 febbraio 2005

N. della Sezione: 518/2005

#### **OGGETTO:**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.  
Schema di decreto legislativo  
recante il “*Testo unico della  
radiotelevisione*”, in attuazione  
della delega contenuta nell’articolo  
16 della legge 3 maggio 2004, n.  
112.

#### *La Sezione*

Vista la relazione trasmessa con nota  
prot. n. GM/140782/4660/DL dell’11  
gennaio 2005 e la relazione  
integrativa trasmessa con nota prot. n.  
GM/140955/4660/DL del 28 gennaio 2005, con le quali il Ministro delle  
comunicazioni ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di  
decreto legislativo indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori Presidente Livia Barberio Corsetti e Consiglieri Luigi Carbone, Maria Grazia Cappugi, Carlo Saltelli e Michele Corradino;

Ritenuto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

### **PREMESSO e CONSIDERATO:**

1. Lo schema in esame sottopone al parere del Consiglio di Stato il testo del decreto legislativo "*Testo unico della radiotelevisione*" in attuazione della delega contenuta nell'articolo 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 ("*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*").

La scadenza della delega, originariamente fissata in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 (pubblicata sulla G.U. 5 maggio 2004, n. 104, entrata in vigore il giorno successivo, ai sensi dell'articolo 29), è stata prorogata di tre mesi dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 2004, n. 306 ed è pertanto stabilita per il 6 agosto 2005.

L'oggetto della delega è costituito dalle disposizioni legislative vigenti in materia di radiotelevisione, che devono essere coordinate e possono essere integrate, modificate e abrogate al fine di consentirne il coordinamento e di assicurarne la migliore attuazione: le eventuali integrazioni, modificazioni e abrogazioni devono avvenire nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

Il procedimento di adozione del testo unico (legge n. 112 del 2004, articolo 16, comma 3) prevede la previa intesa con l'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni e l'acquisizione dei pareri della Conferenza Stato – Regioni e delle Camere sia sullo schema originario che sul testo definitivo, comprensivo delle modifiche conseguenti alla prima consultazione e delle osservazioni in proposito formulate dal Governo. Si tratta di una procedura particolarmente laboriosa che testimonia dell'importanza che il legislatore ha attribuito al testo unico e dell'attenzione che su di esso si appunta da parte del sistema delle autonomie.

Sebbene la delega in questione non richieda espressamente il parere del Consiglio di Stato, la referente Amministrazione lo ha –correttamente – ritenuto dovuto alla stregua di quanto affermato nel parere dell'Adunanza generale n. 2 del 25 ottobre 2004, sulla base di un'interpretazione adeguata all'ordinamento vigente dell'articolo 17, comma 25, della legge n. 127 del 1997, che nell'indicare le funzioni consultive obbligatorie del Consiglio di Stato, fa rientrare, accanto all'attività regolamentare – governativa e ministeriale – anche “*l’emanazione dei testi unici*”. Tale espressione va intesa in senso ampio, poiché – essendo essa antecedente alla fase di riordino avviata con la legge n. 50 del 1999 e alla nuova fase di codificazione di cui alla presente legislatura (e soprattutto di cui alla legge n. 229 del 2003) – si colloca in un periodo in cui quel termine comprendeva, indistintamente, sia i testi unici “compilativi” sia quelli (anche solo parzialmente) “innovativi”, come quello in oggetto.

2. In ordine alla natura giuridica dell'adottando testo unico, si deve ritenere che, pur se esso ha natura essenzialmente compilativa, trattasi comunque di un decreto legislativo, come tale legittimato, nei limiti della delega, ad incidere sulle fonti primarie.

In realtà, anche agli ora soppressi testi unici “misti” di cui all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 era stata riconosciuta natura di decreti

legislativi delegati, come tali aventi capacità “innovativa” del livello normativo primario (cfr. la risoluzione della Camera dei deputati del 19 ottobre del 1999 sul programma governativo di riordino e le modifiche all’articolo 7 della legge n. 50 del 1999 apportate dall’articolo 1 della legge n. 340 del 2000). Tale loro capacità era, però, limitata, secondo il criterio di delega dell’articolo 7, comma 2, lett. d), della legge n. 50 del 1999, al “*coordinamento formale*” della legislazione vigente, con la (sola) possibilità di apportare, “*nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo*”.

Analogo fenomeno accade per il testo unico in oggetto.

Nella sostanza, la sua finalità è la stessa di quella del riassetto normativo da parte dei “codici” previsti dalla legge n. 229 del 2003, e lo è anche la “qualità” dell’intervento, effettuato tramite uno strumento con capacità innovativa delle fonti primarie quale il decreto legislativo. Ciò che cambia è la portata, per così dire, “quantitativa” dell’intervento innovativo, poiché per i decreti legislativi “di riassetto” vi sono criteri di delega più ampi e incisivi, che autorizzano il legislatore delegato non soltanto ad apportare modifiche di “coordinamento formale” alla disciplina di rango legislativo, ma anche ad introdurre consistenti innovazioni nel merito della disciplina codificata.

La delega in oggetto, invece, si limita ad attribuire al legislatore delegato la funzione di raccogliere tutte le norme legislative vigenti in materia di radiotelevisione, di coordinarle, con la possibilità di integrarle e modificarle (e di procedere alle abrogazioni che si rendessero necessarie) al solo scopo del (predetto) coordinamento e per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità europee.

Dalla natura sostanzialmente compilativa del testo unico discende che ad esso deve riconoscersi la funzione di assicurare agli operatori del settore la pronta reperibilità e riconoscibilità delle norme vigenti, per la fondamentale esigenza di trasparenza, di chiarezza e di semplificazione in un settore di particolare rilievo e di impatto economico e sociale e in continuo divenire.

3. Dagli atti rimessi dall'Amministrazione risulta che sullo schema oggetto del parere si sono espressi:

a) la Conferenza Stato – Regioni, nella seduta del 16 dicembre 2004 con parere sostanzialmente favorevole, con alcune osservazioni, integrazioni e modificazioni indicate nell'allegato al verbale della seduta stessa;

b) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, con delibera del 26 gennaio 2005, ha espresso la propria intesa, formulando tuttavia osservazioni contenute nell'allegato A alla delibera stessa;

c) l'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche comunitarie (nulla osta del 31 gennaio 2005);

d) l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, prestando il concerto (1° febbraio 2005);

e) il Dipartimento per gli affari regionali, fornendo l'assenso (3 febbraio 2005);

f) l'Ispettorato generale di finanza – Ufficio VII – del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (nulla da osservare, in data 4 febbraio 2005);

g) l'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia, che ha richiamato al riguardo le osservazioni formulate dal Dipartimento del tesoro – Direzione VII (nota prot. 118872 del 15 novembre 2004).



Proprio in merito alle osservazioni formulate dal Dipartimento del tesoro, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle comunicazioni ha segnalato che esse attengono ad una eventuale modifica del disposto normativo della legge n. 112 del 3 maggio 2004, che non rientra nella delega legislativa da esercitarsi mediante l'emanazione del codice della radiotelevisione.

4. Prima di esaminare i singoli articoli, la Sezione ritiene di dover svolgere alcune osservazioni di carattere generale.

In primo luogo, sarebbe opportuno indicare, nella rubrica di ogni articolo, le fonti normative che in esso confluiscono, con o senza modificazioni. Una simile indicazione ben si attaglia alla natura prevalentemente compilativa dell'emanando testo unico e, soprattutto, assolve alla funzione di rendere più concrete le finalità di pronta reperibilità e riconoscibilità delle fonti (norme legislative vigenti), nonché di trasparenza e di chiarezza dell'azione di coordinamento.

Come risulta dalla relazione integrativa del 28 gennaio 2005, anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sollevato tale questione, rilevando l'opportunità dell'indicazione nella rubrica degli articoli riprodotti nel testo unico.

L'Amministrazione ha per ora ritenuto di non condividere questa richiesta, osservando che detta indicazione si ricava dalla tabella di comparazione allegata allo schema.

In proposito, è necessario ricordare che questa Sezione, con riferimento alla redazione dei Codici, ha espresso l'avviso che non è opportuna, accanto al nuovo articolo, l'indicazione della fonte cui esso fa riferimento. Tale posizione, che deve essere ribadita con riferimento ad un'opera di codificazione, che per sua natura si propone come sostanzialmente stabile nel tempo e sostitutiva di ogni altra disposizione,

non può però valere per un'attività di riordino finalizzata all'emanazione di un testo unico, che, in quanto raccolta di "norme vigenti" deve poter essere in ogni momento valutato dagli operatori anche in relazione alle scelte di coordinamento e di inserimento delle singole disposizioni.

La Sezione non ignora che tale metodo è stato di recente seguito da alcuni testi unici, quali il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il d.lgs 6 giugno 2001, n. 380, mentre in altri casi (come ad esempio il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), le fonti non sono state indicate. Tra le due metodologie sembra peraltro più corretta la prima, che consente all'operatore giuridico di avere, senza doversi sobbarcare faticose ricerche, la certezza delle disposizioni legislative vigenti, ed evita di appesantire il testo unico di allegati di difficile e scomoda consultazione, che dopo qualche tempo dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale diventa anche difficile reperire materialmente. Inoltre, un simile sistema di compilazione facilita la individuazione delle fonti abrogate e serve a prevenire eventuali controversie.

In ogni caso, qualora l'Amministrazione ritenesse di dover tenere fermo l'avviso di non accogliere l'osservazione, considerando sufficiente l'allegazione al testo unico della tabella, quale tavola di riferimento delle norme legislative oggetto dell'attività compilativa, si sottolinea la necessità che i riferimenti siano puntuali e specifici.

Allo stato, infatti, la tabella allegata allo schema di decreto legislativo in esame non sembra possedere tali caratteristiche.

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che con riferimento all'articolo 25 dello schema la tabella indica genericamente l'articolo 23 della legge n. 112 del 2004 e l'articolo 2 *bis* del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66: tuttavia il primo si compone di 15 commi, così come il secondo, di talché

una simile indicazione non raggiunge le finalità di chiarezza che si propone. In conclusione, qualunque sia lo strumento utilizzato, il coordinamento legislativo impone che sia puntualmente indicata la norma – fonte, con la specificazione non solo dell'articolo, ma anche del comma (o dell'eventuale parte del comma, qualora ne venga richiamata solo una parte).

5. Altra osservazione di carattere generale riguarda i rinvii dello schema ad alcuni provvedimenti (delibere) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuati con data e numero di protocollo, che non sempre menzionano le eventuali e successive modificazioni (a mero titolo di esempio: - delibera 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, cui fanno riferimento gli articoli 5, comma 1, lett. *b*) e lett. *e*) n. 2; 15, comma 2; 16, commi 1 e 2; 17, comma 2; 18, comma 5; 25; - delibera 3 agosto 2004, n. 253/04/CONS, cui fa riferimento l'articolo 15, comma 6; - delibera 1 marzo 2000, n. 127/00/CONS, cui fanno riferimento gli articoli 20, 21 e 22; - delibera 5 luglio 2001, n. 289/01/CONS, cui fanno riferimento gli articoli 21 e 22; - delibera 7 aprile 2000, n. 216/00/CONS, cui si riferisce l'articolo 31).

Anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come risulta dalla relazione integrativa, ha sollevato perplessità sulla possibile legificazione delle proprie delibere richiamate nel testo unico e sulla possibile loro "cristallizzazione", che sterilizzerebbe così lo stesso potere regolamentare dell'Autorità.

L'Amministrazione, per risolvere il problema, ha inserito all'articolo 55 (*Disposizioni finali*) un terzo comma il quale prevede che "*Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell'Autorità. Il*

*rinvio alle stesse disposizioni è da intendersi come formale e non recettizio”.*

Tale soluzione, ad avviso della Sezione, è inutilmente complicata alla luce delle conclusioni raggiunte nel parere n. 11603 del 14 febbraio 2005, sul codice delle assicurazioni, nel quale si riconosce la configurabilità di poteri normativi in capo alle autorità indipendenti e si afferma la necessità di prendere atto con maggiore chiarezza di tale quadro ordinamentale, rendendo esplicita la natura, regolamentare o meno, del potere di volta in volta esercitato dalla autorità.

Nel rinviare a tale parere per quanto riguarda le considerazioni di carattere generale, si deve in questa sede ribadire la necessità di adeguare il testo dello schema nel senso anzidetto, sostituendo ove necessario la terminologia di volta in volta utilizzata (“*delibere*”, “*provvedimenti*”, “*raccomandazioni*”, *etc.*) con il termine “*regolamenti*”.

A mero titolo di esempio, all’articolo 5, comma 1, lett. *b*), ult. p., le parole “*in applicazione della delibera dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/Cons., pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001 e successive modificazioni*” possono essere così sostituite: “*in applicazione del regolamento dell’Autorità vigente all’atto dell’adozione del provvedimento stesso*”.

È pur vero che il rinvio a tali deliberazioni è presente anche nelle norme legislative oggetto dell’attività di riordino, ma tale (limitata) capacità innovativa rientra appieno nei poteri di coordinamento forniti dalla delega e nelle finalità di corretta attuazione delle norme vigenti, dissipando il dubbio della legificazione impropria dei provvedimenti dell’Autorità e adeguando la terminologia al “diritto vivente”, come già riconosciuto dal citato parere n. 11603 del 2005.

Peraltro, sia per i provvedimenti a carattere normativo che per quelli di natura amministrativa, se l’esigenza è comunque quella di facilitare agli

operatori il rinvenimento concreto delle deliberazioni vigenti, nulla vieta che un elenco delle stesse, comprensivo della data della loro pubblicazione, sia inserito in un allegato al decreto legislativo privo di valore normativo.

In ogni caso, la soluzione individuata dall'Amministrazione, così come formulata, non appare sufficientemente chiara, potendo ingenerare il dubbio che sia il testo unico a conferire il potere regolamentare all'Autorità, ferma restando in ogni caso la sua non coerenza con la disposizione di cui all'articolo 10, che disciplina le competenze dell'Autorità in materia radiotelevisiva.

6. Un'ultima osservazione concerne la realizzazione delle finalità assegnate dalla legge delega al testo unico.

Come già detto, l'articolo 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 è finalizzato ad assicurare la pronta conoscibilità e reperibilità della normativa legislativa in materia radiotelevisiva: alla molteplicità caotica ed alluvionale delle varie leggi vigenti deve sostituirsi un solo testo che tutte le raccolga e le contempra. Tale finalità sembra però smentita in più di un'occasione dallo schema in esame.

È sufficiente osservare che, per esempio:

- l'articolo 15, al comma 3, fa rinvio al regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 ed il successivo comma 4 lascia espressamente ferme, sia pur transitoriamente, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della predetta legge n. 112 del 2004;

- l'articolo 23, al comma 1, fa riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge n. 112 del 2004;

- l'articolo 25 richiama espressamente alla fine del primo comma le disposizioni contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 23 e nei commi 11 e 12 dell'articolo 25 della legge n. 112 del 2004;

- viene più volte richiamata la normativa di cui al decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 2001, n. 66;

L'Amministrazione dovrebbe pertanto valutare la possibilità di recepire nel testo unico anche i residui "frammenti" legislativi, la cui permanente vigenza, lungi dal semplificare, renderà difficile il lavoro degli operatori del settore.

A ciò dovrebbe conseguire l'abrogazione immediata di tutte le disposizioni legislative che sono state oggetto dell'attività di ricognizione per la redazione dell'emanando testo unico, eccezion fatta per quelle parti che non sono in alcun modo collegate alla materia dell'assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., quali per esempio, quelle in materia di canone o altre norme finanziarie.

Né alla necessità di abrogazione possono sottrarsi, ad avviso della Sezione, quelle norme (artt. 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112) che pur sembrano avere natura transitoria. Ogni perplessità in proposito dovrebbe essere fugata sulla base della duplice considerazione che l'abrogazione delle risalenti norme non ha comunque effetti sui rapporti in corso (che continuano ad essere regolati dal titolo emesso in base alla precedente normativa) e che, per altro verso, la stessa norma transitoria è, per sua stessa natura, destinata ad esaurirsi in un tempo certo, indicato direttamente o indirettamente dalle stesse disposizioni che la compongono.

L'Amministrazione può peraltro individuare una data differita di abrogazione, che, eventualmente, ove fosse necessario, potrà essere prorogata, ove le esigenze che hanno dato luogo alla predisposizione delle norme transitorie non fossero ancora esaurite. In tal modo il testo unico

raggiunge il duplice scopo del riassetto normativo e dell'individuazione chiara della normativa a regime, che non patisce il trascinarsi a tempo indefinito della normativa transitoria.

Inoltre, deve reiterarsi anche in questa sede quanto già affermato, tra gli altri, nei citati pareri n. 2/04 e n. 11603/05, a proposito della esigenza di completare l'opera di riordino del testo unico, oggi limitata al solo livello primario della disciplina in questione, con una raccolta organica della disciplina regolamentare.

Il riordino, infatti, deve garantire il più possibile non solo l'organicità della materia ad un dato livello normativo (quello primario), ma anche la sua completezza; la quale non può prescindere, per le materie in cui tale competenza sia rimasta in capo allo Stato, dalla normazione secondaria: non solo quella di natura attuativa e integrativa, ma anche quella di delegificazione.

Il Consiglio di Stato (cfr. il richiamato parere dell'Adunanza generale n. 2/04) ritiene possibile e anzi auspicabile, in via generale, elaborare – anche in assenza di previsioni espresse nella delega – un testo unico (anche eventualmente innovativo) delle disposizioni regolamentari sulla stessa materia. In caso di compresenza di regolamenti governativi e ministeriali (come nella materia in questione) la raccolta andrebbe ovviamente separata in due distinte sezioni.

Analogo discorso deve, poi, tenersi in relazione all'opportunità di codificare le varie disposizioni dell'Autorità delle comunicazioni a carattere normativo, anche sulla base di testi predisposti dalla stessa autorità, come già suggerito per l'ISVAP nel citato parere n. 11603 del 2005.

7. In ordine ai singoli articoli si osserva quanto segue:

## Articolo 2.

Si rileva preliminarmente che può condividersi il metodo di trarre alcune definizioni da delibere dell'Autorità, così legificandole. Resta inteso che l'Autorità, dall'entrata in vigore del testo unico, resterà vincolata a tali definizioni, che non potrà più aggiornare con proprie delibere.

Il comma 1, lett. a) riproduce quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge n. 112 del 2004, aggiungendovi la disposizione finale: *“non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse”*. Occorre chiarire se tali trasmissioni sono comprese tra i *“programmi-dati”* di cui alla successiva lettera b).

Il comma 1, lett. o) definisce *“ambito locale radiofonico”* *“l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino ad una copertura massima di 15 milioni di abitanti”*, laddove l'articolo 1, comma 2 *quater*, della legge 20 marzo 2001, n. 66 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5) prevede che *“Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti”*. Sembra che la disposizione introduca una modifica sostanziale non consentita dalla delega.

Il comma 1, lett. q) definisce *“emittente televisiva”* il *“titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi...”*, mentre l'articolo 1, comma 1, lett. c) della delibera dell'Autorità n. 78/98, dalla quale la definizione è tratta, definisce *“emittente”* il *“titolare di concessione che ha la responsabilità dei*



*palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette*". Tale integrazione è ammissibile in quanto non modifica una norma di legge vigente, ma consiste nel chiarimento del significato di una disposizione amministrativa che viene legificata, operazione tipica dell'azione di coordinamento e di integrazione. Si deve peraltro notare che l'integrazione, se da un lato chiarisce, dall'altro sembra limitare la responsabilità di carattere generale che caratterizzava la definizione contenuta nella delibera.

Il comma 1, lett. *r*) definisce "*emittente radiofonica*", sulla falsariga della emittente "televisiva", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità [non solo editoriale] dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le tipologie" di cui ai punti 1, 2 e 3 ("*emittente radiofonica a carattere comunitario*", "*emittente radiofonica a carattere commerciale locale*", "*emittente radiofonica nazionale*"). Poiché nella tavola di corrispondenza non è indicato alcun riferimento per la lettera *r*), non è dato comprendere da quale fonte siano state tratte le suddette tipologie, che non trovano nemmeno riscontro (per analogia) nelle definizioni delle corrispondenti emittenti televisive.

#### **Articolo 5.**

Si osserva, in via generale, che il comma 1, alle lettere *b*) ed *e*) n. 2, contiene un rinvio alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS che viene così "legificata". Si vedano in proposito le osservazioni generali (*retro*, n. 5).

Il comma 1, lett. *e*), ai punti 1 e 3, si riferisce a "*società controllanti, controllate o collegate*", laddove l'articolo 5, comma 1, della legge n. 112 del 2004, ai corrispondenti punti 1 e 3, si riferisce a "*società collegate e controllate*" (ovvero "*controllate o collegate*"). La legge usa la dizione "*società controllanti, controllate o collegate*" soltanto all'articolo 5, lett.

e), punto 2, riguardante l'obbligo per gli operatori di rete *“di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete...”*. L'estensione di cui al comma 1, lett. e), punti 1 e 3, ha carattere innovativo e sembra esorbitare dai limiti del coordinamento.

Il comma 1, lett. g), n. 2, prevede che *“l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”* è tenuto alla separazione societaria. La corrispondente norma della legge n. 112 del 2004, in luogo di *“ovvero”* usa la particella *“e”*. La correzione, che non è meramente grammaticale ed incide sulla disposizione recepita mutandone la portata e il significato, sembrerebbe eccedere i limiti del coordinamento. Se peraltro si considera che la delibera dell'Autorità n. 351/2001 del 15 novembre 2001 ha dato della norma originaria tale interpretazione, che ha trovato costante e incontrastata applicazione, si deve concludere che la norma è stata recepita nello schema secondo l'interpretazione che è prevalsa nel diritto vivente, ciò che, per tutte le considerazioni fin qui svolte, sembra consentito al legislatore delegato.

Il comma 1, lett. i), sancisce *“l'obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo”*, fatte salve la deroga di cui all'articolo 27, comma 1 (punto 1), la previsione dell'articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (punto 2), la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibile (punto 3) e la previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge (punto 4). In proposito si osserva che l'articolo 15, comma 15, della legge 6 agosto

1990, n. 223 era diversamente formulato, prevedendo che *“I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo”*. La dizione *“programma”* sembra più appropriata di *“contenuto”*. Quanto alle deroghe, la disposizione in esame, non contenendo più alcun riferimento ad un regolamento o alla concessione, non chiarisce quali sono le modalità di riconoscimento della deroga e chi la autorizza.

Peraltro, il rinvio all'articolo 27, comma 1, è errato trattandosi di disciplina inconferente (l'articolo riguarda i *“Trasferimenti di impianti e rami d'azienda”*). Il riferimento corretto sembra essere all'articolo 26.

#### **Articolo 6.**

La norma differisce dall'articolo 11 della legge n. 112 del 2004 in quanto i soggetti indicati dalla legge sono *“i fornitori di contenuti televisivi”*, mentre quelli indicati dall'articolo in questione sono *“Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi”*: la modifica sembra peraltro opportuna, essendo le emittenti le principali responsabili della diffusione dei programmi. Anche la sostituzione delle parole *“su frequenze terrestri”* con le parole *“indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni”* costituisce un coordinamento opportuno e coerente con l'impostazione dello schema.

#### **Articolo 12.**

La Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'avviso che la formulazione dell'articolo 12 debba limitarsi a sancire la *“potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali del Titolo I del testo unico”*,

ritenendo che il dettaglio dei principi ivi elencati sia limitativo della autonomia regionale. In effetti, l'articolo 12 da un lato rinvia ai principi fondamentali contenuti nel Titolo I e dall'altro elenca una serie di principi ai quali la legislazione regionale dovrebbe uniformarsi.

Si deve però osservare che la disposizione riproduce integralmente il testo vigente (art. 16, comma 2, della legge n. 112 del 2004), successivo all'entrata in vigore delle modifiche della parte seconda della Costituzione. Inoltre, tutti i principi ivi elencati ben possono essere considerati "fondamentali" in quanto da un lato ribadiscono l'obbligo delle Regioni di rispettare l'ordine internazionale ed europeo nella materia e individuano i livelli di adeguatezza per la collocazione delle competenze amministrative (lett. a, b e c) e dall'altro rinviano a principi di correttezza amministrativa propri delle pubbliche amministrazioni (lett. d).

Per evitare qualsiasi ambiguità e future contestazioni, sarebbe peraltro preferibile spostare l'articolo sotto il capo "*principi fondamentali*".

### **Articolo 15.**

Il comma 3, che riprende l'articolo 5 della legge n. 112 del 2004, parla di "*diffusione sonora*", mentre l'articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004, riguarda il regolamento per la "*diffusione radiofonica in tecnica digitale*": non essendovi ragioni per la modifica, è opportuno ripristinare il testo originario.

Il comma 5, opportunamente, indica anche la durata massima dell'autorizzazione generale in venti anni; questa indicazione non è contenuta nell'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge 112 del 2004, per cui andrebbe individuata nella tabella allegata (e successivamente nella rubrica) la norma da cui è tratta, ossia l'articolo 25, comma 6, del d.lgs 1° agosto 2003, n. 259 ("*Codice delle comunicazioni elettroniche*").

Nello stesso comma 5 è poi prevista la decorrenza delle disposizioni contenute nel comma 1: tale norma, che non è riproduttiva di altre, appare inutile in quanto prevede ciò che non può essere messo in dubbio, non esistendo nello schema nessuna previsione contraria, e cioè che la norma di cui al comma 1 si applica dall'entrata in vigore del testo unico.

Nel settimo comma il richiamo all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 appare generico, visto che il predetto articolo consta di otto commi.

#### **Articolo 16.**

Occorre aggiungere, dopo le parole "*televisivi e*" la parola "*di*". In alternativa sembrerebbe più armonico, rispetto alle definizioni, sostituire l'intera espressione come segue: "*contenuti dei programmi televisivi e dei programmi dati*", come si desume dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2, comma 1 ("*Definizioni*").

#### **Articolo 17.**

Il rinvio operato alla fine del comma 1 all'articolo 10, comma 2, lett. *c)*, n.1 è errato, dovendo essere fatto all'articolo 1, comma 6, lett. *c)*, n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### **Articolo 18.**

Al comma 1, come già rilevato per l'articolo 16, l'espressione "*contenuti televisivi e dati...*" deve essere inteso come "*contenuti dei programmi televisivi e dei programmi dati*".

In ordine al comma 5, la Conferenza Stato-Regioni ha chiesto la parziale modifica, con la soppressione delle parole "*o della Provincia*

*autonoma*”, per rendere le relative disposizioni aderenti alle specificità delle Province autonome. L’Amministrazione, come si ricava dalle considerazioni contenute nella relazione integrativa, ha ritenuto di non poter aderire a tale richiesta, atteso che la clausola di cedevolezza riguarderebbe sia le Regioni che le Province autonome.

Benché la previsione del comma 5 riguardi un periodo transitorio (*“fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito regionale e provinciale”*), la previsione di assoggettare durante tale periodo il potere provinciale (e anche quello regionale) ai *“criteri della deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS”*, suscita effettivamente qualche perplessità, essendo in tal modo i criteri in questione elevati a principi fondamentali della materia.

Si deve peraltro considerare che tale previsione va a coprire un vuoto normativo e che ormai la Corte costituzionale ha più volte affermato la necessità di garantire la continuità normativa e istituzionale (cfr. sentenze n. 13/74, n. 376/2002 e n. 13/2004) nel passaggio di competenze tra Stato e Regioni. Si ritiene pertanto che tale previsione, stante anche il riconosciuto valore regolamentare delle delibere dell’Autorità, che le distingue dall’atto amministrativo di gestione, possa essere mantenuta.

## **Articolo 19.**

Al primo rigo, dopo il termine *“radiofonici”* e prima di *“su”*, andrebbe aggiunto *“in tecnica digitale”*. L’articolo 24 della legge n. 112 del 2004, richiamato nella tabella di comparazione, si riferisce infatti alle trasmissioni in tecnica digitale.

### **Articolo 20.**

Al primo rigo, dopo “satellite” e prima di “è”, andrebbe aggiunto “,originata dal territorio nazionale,”: questa espressione è infatti presente nel testo dell’articolo 3, comma 10, della legge n. 249 del 1997, cui fa riferimento l’articolo in esame .

### **Articolo 23.**

Dove è scritto “3 maggio 2003, n. 112” (terzo rigo, comma 1) deve intendersi “3 maggio 2004, n. 112”.

### **Articolo 25.**

L’Amministrazione lo definisce articolo di coordinamento, ma in realtà contiene una norma superflua, che può essere eliminata.

### **Articolo 26.**

I commi 1, 2, e 4 riproducono l’articolo 7, comma 4, della legge n. 112 del 2004, aggiungendovi la previsione di cui al comma 16, relativa alla possibilità di trasmettere informazioni pubblicitarie unitamente a dati ed a informazioni, mentre il comma 3 ricalca l’articolo 1, comma 8, della legge n. 122 del 1998, che ha sostituito il comma 17 dell’articolo 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Al riguardo occorre segnalare il mancato coordinamento con l’articolo 37, che disciplina tutte le possibili ipotesi di trasmissione di informazioni pubblicitarie, collocandole tra i programmi o nel corso dei programmi.

### **Articolo 31.**

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha segnalato che l'inserimento della *pay per view* non sarebbe consentito, in virtù dei limiti della delega conferita dal Parlamento al Governo con l'articolo 16 della legge n. 112 del 2004.

L'Amministrazione nella relazione integrativa ha affermato, per contro, che detto inserimento appare in linea con l'orientamento comunitario "che esclude dall'applicazione della direttiva TV senza frontiere i programmi a richiesta individuale", rilevando che al riguardo penderebbe una questione pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di giustizia (causa C – 089/04) e che le osservazioni già depositate della Commissione sarebbero in linea con l'interpretazione del testo unico.

Pur riconoscendo la correttezza sostanziale delle osservazioni dell'Amministrazione, anche in ragione del coordinamento previsto dalla legge di delega con gli obblighi comunitari), debbono tuttavia esprimersi dubbi sulla possibilità dell'inserimento della *pay per view*, in un momento nel quale la questione non è ancora definita a livello comunitario. Nulla esclude, peraltro che, qualora nelle more della procedura di approvazione del testo unico, sopraggiungesse la sentenza della Corte europea, di quest'ultima potrebbe tenersi conto nell'emanando decreto legislativo.

### **Articolo 32.**

Al comma 4 sono state eliminate le parole "*ordinaria a tutela dei diritti soggettivi*" presenti nel testo dell'art 10, comma 4, della legge n. 223 del 1990 immediatamente dopo le parole "*Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria*". In tal modo, o si dice una cosa ovvia o si rischia di eccedere dalla delega incidendo sulla giurisdizione. Si propone pertanto la reintroduzione dell'originario inciso.



### **Articolo 37.**

La seconda parte del comma 1, riprendendo il testo dell'articolo 3, comma 1, legge n. 122 del 1998, fa riferimento alle "*condizioni di cui ai commi da 2 a 5*". Nel testo dell'articolo 37 è stato però inserito il comma 3, che corrisponde all'articolo 8, comma 3, della legge n. 223 del 1990, con la conseguenza che il primo comma deve fare adesso riferimento ai "*commi da 2 a 6*".

I commi 10 e 11 riprendono norme fissate dal d.m. n. 425 del 1991 in tema di pubblicità di bevande alcoliche, di sigarette e di tabacchi, irrigidendo nella forma legislativa la fonte secondaria. E' opportuno che il rinvio sia fatto alla fonte secondaria e alle eventuali successive modificazioni, anche in considerazione della particolare materia, che potrebbe presentare nel tempo esigenze di tutela differenti.

### **Articolo 41.**

Le considerazioni espresse dalla Conferenza Stato-Regioni circa la non applicabilità della norma in questione alle Regioni che, ai sensi dell'articolo 119 Cost., hanno una propria autonomia finanziaria si scontrano con la constatazione che la norma riproduce disposizioni vigenti - approvate dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione e non impugnate dalle Regioni -, le quali, comunque, debbono essere interpretate ed applicate in modo conforme alla Costituzione.

Del resto, la delega non autorizza il Governo a giudicare della costituzionalità delle norme vigenti, prevedendo solo che le integrazioni, modificazioni e abrogazioni siano destinate ad assicurare il coordinamento delle norme vigenti e la loro migliore attuazione; e il legislatore delegato

deve operare, secondo la delega, nel rispetto della Costituzione, ma senza potere intervenire innovativamente sulle norme vigenti.

#### **Articolo 42.**

Al comma 7 è stata soppressa, rispetto all'originario testo dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 112 del 2004, l'intesa con le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia relativamente alla tutela delle minoranze linguistiche. La soppressione non è giustificata e, pertanto, va ripristinato il testo originario.

#### **Articolo 43.**

La norma presenta, rispetto alle disposizioni originarie, talune asimmetrie, che determinano una modificazione dell'ambito di operatività delle nuove fattispecie.

In particolare, il comma 12 introduce una nozione di controllo che trova specificazione per il tramite del rinvio ai successivi commi 13, 14 e 15. L'articolo 15, comma 6, della legge n. 112 del 2004, che confluisce nel comma in esame, fa invece rinvio, quanto alla definizione della nozione di controllo, alla disposizione dell'articolo 2359 c.c.

Va notato, inoltre, che il comma 9 dell'articolo 43, nel riprodurre l'articolo 15, comma 2, legge n. 112 del 2004, si discosta da quest'ultima norma richiamandosi, nella parte finale, ai "*commi 13, 14 e 15 del presente articolo*". I commi 13, 14 e 15 in parola riproducono i commi 16, 17 e 18 dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 112 del 2004, mentre la norma originaria si riferiva esclusivamente ai commi 17 e 18.

Si propone il mantenimento della formulazione normativa delle disposizioni originarie.

## Articolo 45.

La Conferenza Stato-Regioni nel suo parere propone, alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 45 (*"Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo"*), di sostituire le parole: *"in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento"* con le seguenti: *"in lingua ladina e tedesca per la Provincia autonoma di Trento"* e le parole *"in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta"* con le parole *"in lingua francese e tedesca per la Regione autonoma Valle d'Aosta"*, nonché di sostituire la parola *"diffusione"* con la parola *"effettuazione"*, ed infine di riprodurre, dopo la lettera f), comma 2, dell'articolo 45, il disposto di cui alla lett. a) dell'articolo 19 della legge n. 103 del 1975, che dispone che la società concessionaria è tenuta *"a) sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmettenti televisive nelle zone di confine bilingue, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti, ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone all'entrata in vigore della presente legge"*.

Tali osservazioni sembrano condivisibili perché vanno nella direzione della tutela delle minoranze linguistiche, anche di quelle molto piccole, come la minoranza di lingua tedesca della Valle D'Aosta, i Walser, che sostituiscono un'isola germanofona nei comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La Trinitè ed Issime.

## Articolo 46.

Non sembra condivisibile la proposta della Conferenza Stato-Regioni di prevedere l'obbligo del Ministero delle comunicazioni di acquisire

l'intesa con le Regioni prima di stipulare il contratto nazionale di servizio in simmetria con il corrispondente obbligo delle Regioni relativo all'intesa con il Ministero delle comunicazioni prima di stipulare contratti di servizio con la società concessionaria. Sarebbe però opportuno, viste le interrelazioni esistenti, che si prevedesse l'obbligo del Ministero di trasmettere alle Regioni la bozza di contratto di servizio indicando un termine entro il quale esse possono formulare eventuali osservazioni, così recependo la prassi vigente, nella quale si svolgono sempre preve consultazioni più o meno formalizzate.

8. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla migliore e più corretta formulazione dello schema in esame, si espongono qui di seguito ulteriori osservazioni e suggerimenti, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nella *"Guida per la redazione dei testi normativi"* di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, specie per quanto riguarda l'uso della lettera iniziale maiuscola che deve essere limitato ai soli casi di uso corrente e, comunque, deve essere effettuato con criteri di uniformità. In proposito si segnala in particolare che la parola *"testo unico"* viene scritta in maniera non uniforme (v. ad esempio: art. 1, commi 1 e 2; art. 2, comma 1; art. 5, comma 1, lettera *a*); art. 7, comma 4; art. 10, comma 2; art. 12, comma 1; art. 14, comma 1; art. 15, commi 1 e 5; art. 18, commi 1 e 2; art. 23, comma 4; art. 31, comma 4; art. 44, comma 10; art. 46, comma 1; art. 48, comma 1; art. 49, comma 2; art. 51, comma 5; art. 53). Anche le parole *"Regione"* e *"provincia"* vengono scritte ora con la lettera iniziale maiuscola, ora con la minuscola (si confrontino, ad esempio, gli articoli 12; 14; 18, commi 1 e 5; 28, commi 5 e 7; 33, comma 1; 45, commi 1 e 3; 46, commi 1, 2 e 3; art. 48, comma 2; art. 55, comma 1; nell'ambito del medesimo art. 42, commi 7, 8 e 9, le parole *"Regioni"* e *"province"* sono

scritte in modo diverso). E' inoltre opportuno uniformare (usando sempre il numero) l'indicazione delle percentuali che a volte sono espresse con un numero (es. art. 5, comma 1, lett. *d*): "20 per cento"; art. 29, comma 7: "50 per cento"; art. 38: 4, 12, 2, *etc.* per cento), a volte a lettere (es. art. 27, comma 1: "settantacinque per cento"). Anche gli importi in euro sono indicati con la parola "euro" che a volte precede il numero (art. 35, comma 2; art. 45, comma 2, lettera *c*)), a volte lo segue (art. 41, comma 3; art. 48, comma 6; art. 51, commi 2 e 3). Le lettere che indicano le ripartizioni dei commi sono scritte a volte in carattere normale e a volte in carattere corsivo. Va osservato, infine, che "*l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" è in alcuni casi indicata per esteso (art. 4, comma 1, lettera *g*); art. 7, comma 3; art. 10, comma 1; art. 15, comma 6; art. 17, comma 1; art. 32, commi 2 e 3; art. 34, comma 7; art. 37, comma 8; art. 41, comma 3; art. 42, comma 1, lettera *d*), commi 3 e 5; art. 45, comma 4; art. 47, commi 1 e 2) nonostante la precisazione di cui all'art. 2, lettera *cc*); si suggerisce di usare sempre la denominazione "*l'Autorità*".

Dopo l'articolo 56, e fuori dalla numerazione dell'articolato, va aggiunta la clausola di inserzione del decreto nella raccolta degli atti normativi, del seguente tenore: "*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare*".

Pur constatando che il testo unico riproduce fedelmente alcune disposizioni di legge, tuttavia si ritiene che, a fini di coordinamento formale, sia opportuno apportare al testo alcune modifiche e correzioni. In relazione all'articolato dello schema si suggerisce quanto segue:

- art. 1, comma 1, lettera *a*): dopo le parole "... nazionale, regionale e locale" eliminare la virgola; scrivere "internet" a lettere minuscole, anche per uniformità con l'art. 43, comma 10;

- art. 2, comma 1, lettere da *a*) a *dd*): dopo la denominazione indicata fra virgolette (ad esempio, “*programmi televisivi*” e “*programmi radiofonici*”) a volte sono stati inseriti due punti (es. lettere *g*), *i*), *q*) 1-6), a volte nulla; è necessario uniformare, preferibilmente eliminando i due punti, atteso che la lettera *l*) contiene a sua volta una ulteriore elencazione preceduta da due punti. E’ altresì opportuno uniformare le definizioni facendole precedere tutte dall’articolo; ad esempio, alla lettera *f*), prima delle parole “*programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti...*”, inserire l’articolo “*i*”; alla lettera *q*), punti 1-4, prima delle parole “*emittente per la radiodiffusione televisiva ...*”, inserire l’articolo “*la*”, apostrofato; lo stesso ai successivi punti 5 e 6 e alla lettera *r*), punti 1-3; alla lettera *e*) eliminare l’accento su “*ambito*”; alla lettera *h*) le parole “*pay per view*” andrebbero scritte in corsivo; alla lettera *r*), punto 1, inserire la virgola prima e dopo le parole “*nazionale o locale*”; alla fine della lettera *r*), punto 3, inserire il punto e virgola; alla lettera *s*), punto 2, sostituire le parole “*Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge...*” con le parole, che appaiono più corrette, “*Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge...*”; lo stesso punto 2 è appesantito da una eccessiva ripetizione delle parole “*di questi Stati*”; alla fine del punto 3 della stessa lettera *s*) sostituire il punto con il punto e virgola; inserire il punto e virgola anche alla fine della lettera *t*); per uniformità, alla lettera *v*) e alla lettera *aa*), prima delle parole “*forma di pubblicità...*”, inserire la parola “*ogni*”; inserire la parola “*ogni*” anche alla lettera *z*), prima delle parole “*offerta diretta...*”; alla lettera *bb*), prima delle parole “*annunci dell’emittente...*”, inserire l’articolo “*gli*”;
- art. 3: eliminare lo spazio dopo la numerazione del comma;
- art. 4, lettera *b*): prima e dopo le parole “*o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità*”

- inserire la virgola; prima della parola “*pornografiche*” sostituire la particella “*o*” con “*ovvero*”; alla lettera *c*), verso la fine del periodo, dopo le parole “*con mezzi di evidente percezione*”, inserire la virgola;
- art. 5, comma 1, lettera *d*): dopo la parola “*rispettivamente*” eliminare la virgola; alla lettera *i*), alla fine dei punti 2 e 3, inserire il punto e virgola;
  - art. 7, comma 2, lettera *a*): alla frase “*comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari*” sembra preferibile la frase “*non consentendo comunque la sponsorizzazione dei notiziari*”;
  - art. 9, comma 2, lettera *a*): inserire il punto e virgola dopo “*il Consiglio Superiore delle Comunicazioni*”; alla lettera *b*) inserire le seguenti virgole: “... di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legge 27 agosto 1933, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422”;
  - art. 10, comma 2: all’inizio, prima e dopo le parola “*in materia di radiotelevisione*”, inserire la virgola; sostituire la frase “*e, in particolare le competenze di cui alla legge...*” con la seguente “*e, in particolare, le competenze di cui alle leggi...*”;
  - art. 14: per uniformità, scrivere “*Titolo V*” con l’iniziale maiuscola;
  - art. 15, comma 6: sempre per uniformità, prima delle parole “*3 agosto 2004*”, inserire la parola “*del*”;
  - art. 17, comma 1: alla fine del periodo lasciare il punto e togliere il punto e virgola;
  - art. 20: scrivere “*autorizzazione*” con l’iniziale minuscola; dopo le parole “*1° marzo 2000*” inserire la virgola; sostituire la parola “*approvativa del...*” con le parole “*con la quale è stato approvato il...*”;
  - art. 21: dopo “*2001*” inserire la virgola;
  - art. 23, comma 1: alla fine del periodo correggere l’errore materiale “... *ella popolazione nazionale*” = “*della popolazione nazionale*”; al comma 2 scrivere “*piano*” con l’iniziale minuscola; al comma 4, correggere l’errore materiale “*dell6e autorizzazioni...*” = “*delle autorizzazioni*”;

- art. 25, comma 1: verso la fine del periodo, correggere l'errore materiale "commi11 e 12..." = "commi 11 e 12...", inserendo lo spazio; al comma 2, correggere l'errore materiale "Capi VIII" = "Capo VIII"; correggere l'errore materiale "all' attuazione" = "all'attuazione", eliminando lo spazio dopo l'apostrofo;
- art. 27, comma 4: dopo la parola "*magistratura*" inserire la virgola; al comma 6, dopo il numero aggiungere il punto ("6."); nello stesso comma, dopo le parole "*a carattere comunitario*" eliminare la virgola;
- art. 28, comma 4: togliere il carattere grassetto ai numeri "2" e "3"; al comma 7, correggere l'errore materiale "*fino ala loro adozione*" = "*fino alla loro adozione*"; al comma 8, la frase "*dà diritto di ottenere*" non sembra del tutto corretta (sarebbe preferibile "*dà diritto ad ottenere*", ovvero "*dà il diritto di ottenere*");
- art. 29, comma 7: vengono usate le parole "*la citata Convenzione resa esecutiva...*", ma, poiché l'unica citazione è lontana (art. 2, comma 1, lettera s) punto 2), sarebbe opportuno richiamare quanto meno l'oggetto della convenzione medesima ("*la citata Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera resa esecutiva...*");
- art. 34, comma 7: correggere l'errore materiale "... e degli adulti.*Il tempo minimo...*" = "... e degli adulti. *Il tempo minimo...*", inserendo lo spazio dopo il punto;
- art. 36, comma 1: eliminare la virgola dopo "*Consiglio*" in entrambe le citazioni;
- art. 37, comma 4: correggere l'errore materiale "... minuti.*E' autorizzata...*" = "... minuti. *E' autorizzata...*", inserendo lo spazio dopo il punto; al comma 6, correggere l'errore materiale "... o televendita.*La loro...*" = "... o televendita. *La loro...*", inserendo lo spazio dopo il punto; per uniformità con precedenti citazioni, al comma 7 modificare la sequenza delle parole "*direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio*" =



“direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989”; al comma 11, correggere l’errore materiale “...di ogni altri prodotti...” = “di ogni altro prodotto”;

- art. 38, commi 2, 3, 5 e 6: togliere il carattere grassetto alla particella “e”;

- art. 40, comma 1: correggere l’errore materiale “... ambiente.E’ vietata...” = “... ambiente. E’ vietata...”, inserendo lo spazio dopo il punto; al comma 2, correggere l’errore materiale “... servizi.La televendita...” = “... servizi. La televendita...”, inserendo lo spazio dopo il punto;

- art. 42, comma 1, lettera e): correggere l’errore materiale “titolo abilitativi” = “titolo abilitativo”;

- art. 43, comma 3: inserire la virgola dopo “L’Autorità” e dopo “12” ed eliminarla dopo “impresa”, “imprese”, “comunicazioni”; al comma 5, secondo periodo, sembra opportuno sostituire la parola “esse” con “tali posizioni”; al terzo periodo dello stesso comma, dopo le parole “struttura dell’impresa”, inserire la virgola; al comma 7, correggere l’errore materiale “... 15,non...” = “... 15, non...”, inserendo lo spazio dopo la virgola; al comma 8, correggere gli errori materiali “8.Fino...”, “...popolazione.Al fine...” e “... analogica.Il presente...”, inserendo lo spazio dopo il punto; ai commi 13 e 14, sembra preferibile usare il termine “testo unico” in luogo di “decreto legislativo”;

- art. 44, comma 1: correggere “emittenti televisivi” = “emittenti televisive”, eventualmente aggiungendo, per chiarezza, l’aggettivo “televisivi” a “fornitori di contenuti”; al comma 2, correggere l’errore materiale eliminando il punto dopo “457” e lasciando la virgola; al comma 3, usare il carattere corsivo per “talk show”;


- art. 45, comma 2: alla lettera g), per uniformità, scrivere la parola “Ministri” con l’iniziale maiuscola;

- art. 47, comma 2: usare, per uniformità, l'iniziale maiuscola per le parole "Capo II del Titolo III della Parte IV..."; al comma 3, inserire la virgola dopo le parole "... bilancio trasmesso";
- art. 48, comma 1: togliere il carattere corsivo alle parole "*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*" e sostituire con lettera minuscola "*ufficiale*"; al comma 2, inserire la virgola dopo le parole "*Ministero delle comunicazioni*", "*per il contratto nazionale di servizio*", "*Trento e Bolzano*";
- art. 51, comma 1: alla fine della lettera *b*) inserire il punto e virgola; alla lettera *j*) correggere l'errore materiale "*slava*" = "*salva*". Si ricorda che la richiamata "*Guida per la redazione dei testi normativi*", al paragrafo 2.3.3., stabilisce che lettere utilizzabili per le ripartizioni dei commi sono quelle dell'alfabeto italiano (non, quindi, le lettere *j, k, w, x, y*); al comma 3, per uniformità, scrivere la parola "*Capo*" con la lettera iniziale maiuscola;
- art. 53, comma 1: correggere l'errore materiale "*obbiettivi*" (seconda riga della pag. 39) = "*obiettivi*".

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole con le esposte osservazioni.

Visto:  
Il Presidente della Sezione  
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Licia Grassucci)

